

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1078/2003 del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali** 1
- Regolamento (CE) n. 1079/2003 della Commissione, del 24 giugno 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 3
- Regolamento (CE) n. 1080/2003 della Commissione, del 24 giugno 2003, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2003 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96 5
- Regolamento (CE) n. 1081/2003 della Commissione, del 24 giugno 2003, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2003 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini ⁽¹⁾** 9
- ★ **Regolamento (CE) n. 1083/2003 della Commissione, del 24 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 858/2003 per quanto concerne le pesca del melù da parte di navi battenti bandiera della Germania e dei Paesi Bassi** 13
- ★ **Direttiva 2003/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante ventitreesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione)** 14

Prezzo: 18 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

★ Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia	17
Dichiarazione della Commissione	25
★ Direttiva 2003/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante venticinquesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia d'immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione — CMR) ⁽¹⁾	26

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2003/463/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 18 marzo 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo	31
--	----

Protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo	36
--	----

Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo	45
--	----

2003/464/CE:

★ Decisione n. 1/2003 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica estone, dall'altra, del 28 febbraio 2003, recante modifica, mediante la creazione di un comitato consultivo paritetico tra il Comitato delle regioni e il comitato di collegamento estone per la cooperazione con il Comitato delle regioni, della decisione n. 1/98 relativa al regolamento interno del Consiglio di associazione	46
---	----

2003/465/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 16 giugno 2003, concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo	48
--	----

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo	49
Commissione	
2003/466/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 13 giugno 2003, recante criteri per la suddivisione in zone e la sorveglianza ufficiale da attuare in caso di sospetto o conferma della presenza di anemia infettiva dei salmoni (ISA) ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 1831]	61
2003/467/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 1925]	74
<i>Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea</i>	
★ Posizione comune 2003/468/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2003, sul controllo dell'intermediazione di armi	79

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1078/2003 DEL CONSIGLIO**del 16 giugno 2003****che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 2505/96 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali ⁽²⁾, sono stati aperti contingenti tariffari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali. È opportuno provvedere a soddisfare il fabbisogno della Comunità per i prodotti in questione alle condizioni più favorevoli. Occorrerebbe pertanto aprire nuovi contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per volumi adeguati, aumentare le quantità e prorogare o abbreviare la validità di taluni contingenti tariffari esistenti, senza compromettere, peraltro, i mercati di tali prodotti.
- (2) È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2505/96.
- (3) Considerata l'importanza economica del presente regolamento, è opportuno invocare i motivi d'urgenza di cui al punto 1.3 del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti di cui all'allegato del presente regolamento sono aggiunti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2003.

⁽¹⁾ Proposta del 12 maggio 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 608/2003 della Commissione (GU L 86 del 3.4.2003, pag. 20).

Per il periodo contingente che va dal 1° gennaio al 30 giugno 2003 l'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è modificato come segue:

- il volume contingente del contingente tariffario 09.2902 è fissato a 20 000 unità,
- il volume contingente del contingente tariffario 09.2935 è fissato a 120 000 tonnellate.

Articolo 3

Per il periodo contingente che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 l'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è modificato come segue:

- il volume contingente del contingente tariffario 09.2904 è fissato a 8 500 unità,
- il volume contingente del contingente tariffario 09.2985 è fissato a 400 000 unità.

Articolo 4

Il periodo contingente del contingente tariffario 09.2867, che figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96, è prorogato fino al 31 dicembre 2003.

Articolo 5

Il periodo contingente del contingente tariffario 09.2991, che figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96, termina il 30 giugno 2003.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. PAPANDREOU

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Subdivisione	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingente (in %)	Periodo contingente
09.2612	ex 2921 59 90	30	Dicloridrato di 3,3'-diclorobenzidina	150 t	3,5	1.7. - 31.12.2003
09.2613	ex 2932 99 70	40	1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimetilbenziliden)-D-glucitolo	125 t	3,3	1.7. - 31.12.2003
09.2614	ex 7011 20 00	85	Schermi di vetro, il cui diametro diagonale misurato fra i due angoli esterni è uguale a 91,8 cm ($\pm 0,2$ cm), di traslucidità di 78 % (± 3 %) e di spessore di riferimento uguale a 11,43 mm	100 000 unità	0	1.7. - 31.12.2003
09.2615	ex 2934 99 90	70	Acido Ribonucleico	55 t	0	1.7. - 31.12.2003
09.2916	ex 3910 00 00	30	Polidimetilsiloxan con un grado di polimerizzazione di 2 800 unità monomeriche (± 100)	650 t	0	1.7. - 31.12.2003
09.2902	ex 8540 11 15	91	Tubo catodico a colore con schermo piatto, con un rapporto larghezza/altezza dello schermo di 4/3, una diagonale dello schermo di 59 cm o più ma non superiore a 61 cm e un raggio di curvatura di 50 m o più	13 000 unità	7	1.7. - 31.12.2003
09.2976	ex 8407 90 10	10	Motori a benzina a quattro tempi, di cilindrata inferiore o uguale a 250 cm ³ , destinati alla fabbricazione di tosatrici da prato della sottovoce 8433 11 ^(*)	650 000 unità	0	1.7.2003 - 30.6.2004

(*) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

REGOLAMENTO (CE) N. 1079/2003 DELLA COMMISSIONE**del 24 giugno 2003****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 giugno 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	58,0
	064	80,7
	999	69,3
0707 00 05	052	85,4
	999	85,4
0709 90 70	052	77,5
	999	77,5
0805 50 10	382	55,9
	388	59,9
	400	50,6
	528	58,9
	999	56,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	73,2
	400	112,5
	508	85,3
	512	66,9
	524	52,4
	528	59,8
	720	125,5
	800	148,7
	804	101,4
	999	91,7
0809 10 00	052	196,3
	999	196,3
0809 20 95	052	304,2
	060	115,5
	064	218,7
	068	156,6
	094	197,7
	400	278,5
	999	211,9
0809 30 10, 0809 30 90	052	115,0
	999	115,0
0809 40 05	052	197,1
	624	184,6
	999	190,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1080/2003 DELLA COMMISSIONE
del 24 giugno 2003

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2003 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione ⁽¹⁾, recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titolo di importazione per il terzo trimestre 2003 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono supe-

riori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2003, presentate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2003 possono essere presentate, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 136.

ALLEGATO

Gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 2003	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2003 (in t)
E1	100,00	64 355,00
E2	42,52	1 750,00
E3	100,00	6 885,72
P1	71,41	1 550,00
P2	100,00	1 913,00
P3	2,41	175,00
P4	14,08	250,00

REGOLAMENTO (CE) N. 1081/2003 DELLA COMMISSIONE
del 24 giugno 2003

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2003 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore del pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2003 vertono su quantitativi superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi.

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2003, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2003 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 156 del 23.6.1994, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24.

ALLEGATO

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 2003	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2003 (in t)
1	1,52	1 775,00
2	1,52	1 275,00
3	1,54	825,00
4	1,83	450,00
5	1,99	175,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 1082/2003 DELLA COMMISSIONE
del 23 giugno 2003**

**che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del
sistema di identificazione e registrazione dei bovini**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2630/97 della Commissione del 29 dicembre 1997 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini ⁽²⁾, è stato modificato a più riprese ed in maniera sostanziale ⁽³⁾. È perciò opportuno, ai fini di chiarezza e razionalità, procedere alla codificazione di tale regolamento.
- (2) È opportuno stabilire il livello minimo dei controlli che vanno eseguiti per garantire un'adeguata applicazione del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini.
- (3) L'autorità competente di ogni Stato membro deve eseguire controlli basati sull'analisi dei rischi. L'analisi dei rischi deve tener conto di tutti i fattori rilevanti e in particolare delle implicazioni relative alla salute umana ed animale.
- (4) In linea di massima tutti gli animali dell'azienda debbono essere sottoposti a controlli. Tuttavia, qualora non sia possibile, per motivi pratici, riunire tutti gli animali dell'azienda entro 48 ore, l'autorità competente può prevedere un adeguato sistema di campionamento.
- (5) L'autorità competente di ogni Stato membro deve eseguire ispezioni sul posto generalmente senza preavviso, ai sensi del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 495/2001 della Commissione ⁽⁵⁾.

- (6) Gli Stati membri devono presentare annualmente alla Commissione una dettagliata relazione sull'esecuzione dei controlli.
- (7) La Commissione fornirà agli Stati membri un modello di tale relazione.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I controlli previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini devono essere almeno conformi ai livelli minimi stabiliti negli articoli da 2 a 5.

Articolo 2

1. L'autorità competente di ogni Stato membro esegue ispezioni sul posto, che possono essere effettuate in concomitanza con altre ispezioni previste dalla legislazione comunitaria. Tali ispezioni sono eseguite annualmente su almeno il 10 % delle aziende situate nel territorio di ciascuno Stato membro. Tale percentuale minima di controlli è immediatamente aumentata se si riscontrano casi di mancata conformità alla normativa comunitaria in materia di identificazione.

2. In deroga al paragrafo 1 è possibile prevedere un tasso di controllo del 5 %, qualora in uno Stato membro sia pienamente operativa, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000, una base di dati informatizzata che consenta l'efficace esecuzione di controlli incrociati.

3. La selezione, da parte dell'autorità competente, delle aziende da controllare è effettuata in base ad un'analisi dei rischi.

4. L'analisi dei rischi relativa ad ogni azienda deve tener conto, in particolare:

- a) del numero di animali dell'azienda, nonché delle informazioni dettagliate su tutti gli animali presenti e identificati nell'azienda;
- b) delle implicazioni per la salute umana e animale, in particolare in presenza di precedenti focolai;

⁽¹⁾ GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 354 del 30.12.1997, pag. 23.

⁽³⁾ Cfr. allegato II.

⁽⁴⁾ GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 72 del 14.3.2001, pag. 6.

- c) dell'ammontare dei premi annui per bovini chiesti e/o corrisposti all'azienda, rispetto all'ammontare versato nell'anno precedente;
- d) di cambiamenti significativi rispetto alla situazione degli anni precedenti;
- e) dei risultati dei controlli realizzati negli anni precedenti, in particolare:
 - i) l'adeguata tenuta di un registro aziendale, ai sensi del regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione ⁽¹⁾;
 - ii) l'adeguata tenuta dei passaporti degli animali presenti nell'azienda, ai sensi del regolamento (CE) n. 2629/97;
- f) della corretta comunicazione dei dati all'autorità competente;
- g) di altri criteri che gli Stati membri debbono definire.

5. Ogni ispezione è oggetto di una relazione standardizzata a livello nazionale che specifica le risultanze dei controlli e le carenze emerse, il motivo del controllo e le persone presenti. Il detentore o il suo rappresentante debbono avere la possibilità di firmare la relazione e, se del caso, di formulare le loro osservazioni sul contenuto.

6. Qualora vengano riscontrate infrazioni al regolamento (CE) n. 1760/2000, copie delle relazioni di cui al paragrafo 5 vengono inviate tempestivamente alle autorità competenti per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione ⁽²⁾.

Articolo 3

1. Il controllo riguarda tutti gli animali dell'azienda per i quali è prevista l'identificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000.
2. In deroga al paragrafo 1, se per motivi pratici non è possibile riunire tutti gli animali dell'azienda entro 48 ore, l'autorità competente può prevedere un sistema di campionamento, purché sia garantito un livello adeguato dei controlli.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2003.

Articolo 4

Le ispezioni sul posto sono effettuate in genere senza preavviso. Qualora venga dato un preavviso, esse deve essere strettamente limitato al minimo necessario e non superare, di regola, le 48 ore.

Articolo 5

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 1° luglio di ogni anno, una relazione nella quale sono riportate le seguenti informazioni:

- a) il numero di aziende dello Stato membro interessato;
- b) il numero di ispezioni effettuate ai sensi dell'articolo 2;
- c) il numero di animali sottoposti ad ispezioni;
- d) le infrazioni constatate;
- e) le sanzioni inflitte ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1760/2000.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse alla Commissione conformemente al modello riportato nell'allegato I.

Articolo 6

Il regolamento (CE) n. 2630/97 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea*.

Per la Commissione

Romano PRODI

Il Presidente

⁽¹⁾ GU L 354 del 30.12.1997, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 327 del 12.12.2001, pag. 11.

ALLEGATO I

Relazione sui risultati dei controlli effettuati nel settore bovino con riferimento alle disposizioni comunitarie in materia di identificazione e registrazione

1. Informazioni concernenti i risultati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e c):
 - a) numero complessivo di aziende registrate nel territorio dello Stato membro all'inizio del periodo oggetto della relazione/ispezione;
 - b) numero totale di aziende controllate;
 - c) numero totale di ispezioni effettuate;
 - d) criteri dell'analisi dei rischi di cui all'articolo 2, paragrafo 4, utilizzati per la selezione delle aziende controllate, facendo riferimento all'autorità che ha intrapreso tali ispezioni e, se possibile, ripartendo detta selezione secondo i criteri dell'analisi dei rischi;
 - e) numero totale di allevamenti bovini registrati all'inizio del periodo oggetto della relazione/ispezione;
 - f) numero totale di bovini che sono stati oggetto di ispezioni;
 - g) tipo di controlli effettuati, cioè controlli fisici, controlli documentali, controlli su ritardi nella notifica dei movimenti.
2. Informazioni concernenti i risultati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere d) e e):
 - a) numero di infrazioni constatate e, in particolare, discrepanze osservate in base al tipo di controlli effettuati conformemente al precedente punto 1, lettera g);
 - b) sanzioni (specificando il genere e le informazioni sul seguito ad esse riservato) comminate a norma del regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione ⁽¹⁾, presentate secondo il tipo di controlli effettuati e di infrazioni constatate conformemente ai precedenti punti 1 lettera g) e 2 lettera a).

⁽¹⁾ GU L 60 del 28.2.1998, pag. 78.

ALLEGATO II

Regolamento abrogato e relative modificazioni

- Regolamento (CE) n. 2630/97 della Commissione (GU L 354 del 30.12.1997, pag. 23).
- Regolamento (CE) n. 132/1999 della Commissione (GU L 17 del 22.1.1999, pag. 20).
- Regolamento (CE) n. 1898/2000 della Commissione (GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 22).

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 2630/97	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 2, paragrafo 4, lettera a)	Articolo 2, paragrafo 4, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 4, lettera b)	Articolo 2, paragrafo 4, lettera b)
Articolo 2, paragrafo 4, lettera c)	Articolo 2, paragrafo 4, lettera c)
Articolo 2, paragrafo 4, lettera d)	Articolo 2, paragrafo 4, lettera d)
Articolo 2, paragrafo 4, lettera e), primo trattino	Articolo 2, paragrafo 4, lettera e), i)
Articolo 2, paragrafo 4, lettera e), secondo trattino	Articolo 2, paragrafo 4, lettera e), ii)
Articolo 2, paragrafo 4, lettera f)	Articolo 2, paragrafo 4, lettera f)
Articolo 2, paragrafo 4, lettera g)	Articolo 2, paragrafo 4, lettera g)
Articolo 2, paragrafo 5	Articolo 2, paragrafo 5
Articolo 2, paragrafo 6	Articolo 2, paragrafo 6
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
—	Articolo 6
Articolo 6	Articolo 7
Allegato	Allegato I
—	Allegato II
—	Allegato III

REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2003 DELLA COMMISSIONE**del 24 giugno 2003****che modifica il regolamento (CE) n. 858/2003 per quanto concerne le pesca del melù da parte di navi battenti bandiera della Germania e dei Paesi Bassi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 858/2003 della Commissione, del 16 maggio 2003, relativo alla sospensione della pesca del melù da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi Danimarca e Regno Unito ⁽³⁾, ha adottato misure concernenti la sospensione della pesca del melù nelle acque della zona Vb (acqua delle isole Faer Oer).
- (2) Uno Stato membro ha trasferito a favore della Germania e dei Paesi Bassi quantitativi di melù che possono essere pescati nelle acque della zona suddetta. Occorre pertanto riaprire la pesca del melù in questa zona alle navi battenti bandiera della Germania e dei Paesi Bassi, con effetto dal 18 maggio 2003.

- (3) Il regolamento (CE) n. 858/2003 deve essere modificato conseguentemente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 858/2003 è modificato come segue:

- 1) nel titolo, i termini «battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi Danimarca e Regno Unito» sono sostituiti dai termini «battenti bandiera di alcuni Stati membri»;
- 2) all'articolo 1, primo e secondo comma, i termini «esclusi Danimarca e Regno Unito» sono sostituiti dai termini «esclusi Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 18 maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2003.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.⁽³⁾ GU L 123 del 17.5.2003, pag. 17.

DIRETTIVA 2003/34/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 26 maggio 2003****recante ventitreesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾, visto il progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione il 17 marzo 2003,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 14 del trattato deve essere instaurato uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.
- (2) Il 29 marzo 1996 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la decisione n. 646/96/CE che adotta un piano d'azione contro il cancro nell'ambito del programma quadro per la sanità pubblica (1996-2000) ⁽⁴⁾.
- (3) Per migliorare la tutela della salute e la sicurezza dei consumatori è opportuno che le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione e i preparati che le contengono non vengano immessi sul mercato ad uso del grande pubblico. La Commissione dovrebbe presentare quanto prima possibile una proposta volta a vietare l'uso di prodotti contenenti tali sostanze laddove vi siano prove scientifiche che esse vengono rilasciate da tali prodotti, che entrano in contatto con il grande pubblico e che lo espongono a rischi.
- (4) La direttiva 94/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE ⁽⁵⁾ presenta, in forma di appendice ai punti 29, 30 e 31 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE ⁽⁶⁾, un elenco contenente sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione delle categorie 1 o 2. Tali sostanze e i preparati che le contengono non dovrebbero essere immessi sul mercato ad uso del grande pubblico.

- (5) La direttiva 94/60/CE stabilisce che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta per estendere tale elenco entro sei mesi dalla pubblicazione di un adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽⁷⁾, contenente sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione delle categorie 1 o 2.

- (6) La direttiva 98/98/CE della Commissione, del 15 dicembre 1998, recante venticinquesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio ⁽⁸⁾, e più in particolare dell'allegato I, presenta 20 sostanze recentemente classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione delle categorie 1 o 2, mentre la direttiva 2000/32/CE della Commissione, del 19 maggio 2000, recante ventiseiesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE ⁽⁹⁾, e più in particolare dell'allegato I, presenta due sostanze recentemente classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione delle categorie 1 o 2. Tali sostanze dovrebbero essere aggiunte ai punti 29, 30 e 31 dell'appendice dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE.

- (7) Sono stati valutati i rischi e i vantaggi delle sostanze così recentemente classificate.

- (8) La presente direttiva si applica fatta salva la legislazione comunitaria che stabilisce prescrizioni minime per la protezione dei lavoratori di cui alla direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ⁽¹⁰⁾, e alle direttive particolari adottate in virtù di essa, in particolare la direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro ⁽¹¹⁾,

⁽¹⁾ GU C 213 E del 31.7.2001, pag. 263.

⁽²⁾ GU C 311 del 7.11.2001, pag. 7.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 5 febbraio 2002 (GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 88), posizione comune del Consiglio del 3 giugno 2002 (GU C 197 E del 20.8.2002, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2002 (non ancora pubblicata nelle Gazzette ufficiali). Decisione del Parlamento europeo del 27 marzo 2003 e decisione del Consiglio dell'8 aprile 2003.

⁽⁴⁾ GU L 95 del 16.4.1996, pag. 9. Decisione abrogata dalla decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 365 del 31.12.1994, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 42 del 15.2.2003, pag. 45).

⁽⁷⁾ GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/59/CE della Commissione (GU L 225 del 21.8.2001, pag. 1).

⁽⁸⁾ GU L 355 del 30.12.1998, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione 2000/368/CE della Commissione (GU L 136 dell'8.6.2000, pag. 108).

⁽⁹⁾ GU L 136 dell'8.6.2000, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/38/CE (GU L 148 dell'1.6.1999, pag. 66).

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 3

Articolo 1

Le sostanze riportate nell'allegato sono aggiunte a quelle contenute nell'appendice, ai sensi rispettivamente dei punti 29, 30 e 31 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 15 luglio 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 15 gennaio 2005.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DRYS

ALLEGATO

Punto 29 Sostanze cancerogene: categoria 2

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS
Dicloruro di cobalto	027-004-00-5	231-589-4	7646-79-9
Solfato di cobalto	027-005-00-0	233-334-2	10124-43-3
Fluoruro di cadmio	048-006-00-2	232-222-0	7790-79-6
Crisene	601-048-00-0	205-923-4	218-01-9
Benzo[e]pirene	601-049-00-6	205-892-7	192-97-2
2,2'-bissirano (diossido di butadiene) (1,2:3,4-diepossibutano)	603-060-00-1	215-979-1	1464-53-5
2,3-epossipropan-1-olo (glicidolo)	603-063-00-8	209-128-3	556-52-5
2,4-dinitrotoluene [1]; dinitrotoluene [2]; dinitrotoluene, tecnico	609-007-00-9	204-450-0 [1] 246-836-1 [2]	121-14-2 [1] 25321-14-6 [2]
2,6-dinitrotoluene	609-049-00-8	210-106-0	606-20-2
Idrazina-tri-nitrometano	609-053-00-X	414-850-9	—
Azobenzene	611-001-00-6	203-102-5	103-33-3
Sostanze coloranti azoiche a base di o-dianisidina; sostanze coloranti 4,4'-diarilazo-3,3'-dimetossibifenile ad eccezione di quelle altrove menzionate nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE	611-029-00-9	—	—
Sostanze coloranti a base di o-tolidina; sostanze coloranti 4,4'-diarilazo-3,3'-dimetilbifenile, ad eccezione di quelle menzionate nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE	611-030-00-4	—	—
1,4,5,8-tetraaminoantrachinone; C.I. Blu Disperso 1	611-032-00-5	219-603-7	2475-45-8

Punto 30 Sostanze mutagene: categoria 2

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS
Fluoruro di cadmio	048-006-00-2	232-222-0	7790-79-6
Cloruro di cadmio	048-008-00-3	233-296-7	10108-64-2
2,2'-bissirano (diossido di butadiene) (1,2:3,4-diepossibutano)	603-060-00-1	215-979-1	1464-53-5

Punto 31 Sostanze tossiche per la riproduzione: categoria 2

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS
Fluoruro di cadmio	048-006-00-2	232-222-0	7790-79-6
Cloruro di cadmio	048-008-00-3	233-296-7	10108-64-2
2,3-epossipropan-1-olo (glicidolo)	603-063-00-8	209-128-3	556-52-5
2-metossipropanolo	603-106-00-0	216-455-5	1589-47-5
4,4'-isobutiletildifenolo; 2,2-bis (4'-idrossifenil)-4-metilpentano	604-024-00-8	401-720-1	6807-17-6
Acetato di 2-metossipropile	607-251-00-0	274-724-2	70657-70-4
Tridemorfo (ISO) (2,6-dimetil-4-tridecilmorfolina)	613-020-00-5	246-347-3	24602-86-6
Cicloesimide	613-140-00-8	200-636-0	66-81-9

DIRETTIVA 2003/35/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 26 maggio 2003****che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 15 gennaio 2003,

considerando quanto segue:

- (1) La normativa comunitaria nel settore dell'ambiente intende contribuire a salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente e a proteggere la salute umana.
- (2) La normativa comunitaria in materia di ambiente contiene disposizioni in base alle quali le autorità pubbliche e altri organismi adottano decisioni che possono avere effetti significativi sull'ambiente oltre che sulla salute e sul benessere delle persone.
- (3) L'effettiva partecipazione del pubblico all'adozione di decisioni consente allo stesso di esprimere pareri e preoccupazioni che possono assumere rilievo per tali decisioni e che possono essere presi in considerazione da coloro che sono responsabili della loro adozione; ciò accresce la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale e favorisce la consapevolezza del pubblico sui problemi ambientali e il sostegno alle decisioni adottate.
- (4) La partecipazione, compresa quella di associazioni, organizzazioni e gruppi, e segnatamente di organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente, dovrebbe essere incentivata di conseguenza, tra l'altro promuovendo l'educazione ambientale del pubblico.

(5) Il 25 giugno 1998 la Comunità europea ha sottoscritto la convenzione UN/ECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale («convenzione di Århus»). Il diritto comunitario dovrebbe essere adeguatamente allineato a tale convenzione in vista della ratifica da parte della Comunità.

(6) Tra gli obiettivi della convenzione di Århus vi è il desiderio di garantire il diritto di partecipazione del pubblico alle attività decisionali in materia ambientale, per contribuire a tutelare il diritto di vivere in un ambiente adeguato ad assicurare la salute e il benessere delle persone.

(7) L'articolo 6 della convenzione di Århus contiene disposizioni in materia di partecipazione del pubblico alle decisioni relative alle attività specifiche elencate nell'allegato I della convenzione stessa e ad attività non elencate in tale allegato che possano avere effetti rilevanti sull'ambiente.

(8) L'articolo 7 della convenzione di Århus contiene disposizioni in materia di partecipazione del pubblico ai piani e ai programmi relativi all'ambiente.

(9) L'articolo 9, paragrafi 2 e 4 della convenzione di Århus contiene norme sull'accesso alle procedure giudiziarie, o di altra natura, al fine di contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico contenute nell'articolo 6 della convenzione.

(10) Per talune direttive del settore ambientale che prescrivono agli Stati membri di presentare piani e programmi concernenti l'ambiente ma non contengono sufficienti disposizioni sulla partecipazione del pubblico, è necessario prevedere forme di partecipazione del pubblico che siano coerenti con le disposizioni della convenzione di Århus, ed in particolare con l'articolo 7. Altri testi legislativi comunitari in materia prevedono già la partecipazione del pubblico all'elaborazione di piani e programmi e, in futuro, requisiti concernenti la partecipazione del pubblico conformi alla convenzione di Århus saranno incorporati sin dall'inizio nella legislazione pertinente.

⁽¹⁾ GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 123.

⁽²⁾ GU C 221 del 7.8.2001, pag. 65.

⁽³⁾ GU C 357 del 14.12.2001, pag. 58.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 23 ottobre 2001 (GU C 112 E del 9.5.2002, pag. 125), posizione comune del Consiglio del 25 aprile 2002 (GU C 170 E del 16.7.2002, pag. 22) e decisione del Parlamento europeo del 5 settembre 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 30 gennaio 2003 e decisione del Consiglio del 4 marzo 2003.

- (11) La direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ⁽¹⁾, e la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento ⁽²⁾, dovrebbero essere modificate per garantirne la totale compatibilità con le disposizioni della convenzione di Århus, in particolare con l'articolo 6 e con l'articolo 9, paragrafi 2 e 4.
- (12) Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, ossia contribuire all'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione di Århus, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivo

Obiettivo della presente direttiva è contribuire all'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione di Århus, in particolare:

- a) prevedendo la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale;
- b) migliorando la partecipazione del pubblico e prevedendo disposizioni sull'accesso alla giustizia nel quadro delle direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio.

Articolo 2

Partecipazione del pubblico ai piani e ai programmi

1. Ai fini del presente articolo, per «pubblico» s'intende una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone.

2. Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alla preparazione e alla modifica o al riesame dei piani ovvero dei programmi che devono essere elaborati a norma delle disposizioni elencate nell'allegato I.

A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché:

- a) il pubblico sia informato, attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata quali mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili, di qualsiasi proposta relativa a tali

piani o programmi o alla loro modifica o riesame, e siano rese accessibili al pubblico le informazioni relative a tali proposte, comprese tra l'altro le informazioni sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorità competente a cui possono essere sottoposti osservazioni o quesiti;

- b) il pubblico possa esprimere osservazioni e pareri quando tutte le opzioni sono aperte prima che vengano adottate decisioni sui piani e sui programmi;
- c) nell'adozione di tali decisioni, si tenga debitamente conto delle risultanze della partecipazione del pubblico;
- d) dopo un esame delle osservazioni e dei pareri del pubblico, l'autorità competente faccia ragionevoli sforzi per informare il pubblico in merito alle decisioni adottate e ai motivi e considerazioni su cui le stesse sono basate, includendo informazioni circa il processo di partecipazione del pubblico.

3. Gli Stati membri definiscono il pubblico ammesso alla partecipazione ai fini di cui al paragrafo 2, includendo le organizzazioni non governative interessate che soddisfano i requisiti imposti dalla legislazione nazionale, quali quelle che promuovono la protezione dell'ambiente.

Le modalità dettagliate per la partecipazione del pubblico ai sensi del presente articolo sono stabilite dagli Stati membri in modo da consentire al pubblico di prepararsi e partecipare efficacemente.

Vengono fissate scadenze ragionevoli che concedano un tempo sufficiente per espletare ciascuna delle varie fasi della partecipazione del pubblico di cui al presente articolo.

4. Il presente articolo non si applica a piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale o adottati in caso di emergenze civili.

5. Il presente articolo non si applica a piani e programmi di cui all'allegato I per i quali è attuata una procedura di partecipazione del pubblico ai sensi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente ⁽³⁾, o ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ⁽⁴⁾.

Articolo 3

Modifica della direttiva 85/337/CEE

La direttiva 85/337/CEE del Consiglio è modificata come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 2, sono aggiunte le seguenti definizioni:

⁽¹⁾ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. Direttiva modificata dalla direttiva 97/11/CE (GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

«pubblico»: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

«pubblico interessato»: pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse»;

2) All'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli Stati membri possono decidere, dopo una valutazione caso per caso se così disposto dalla normativa nazionale, di non applicare la presente direttiva a progetti destinati a scopi di difesa nazionale, qualora ritengano che la sua applicazione possa pregiudicare tali scopi.»;

3) All'articolo 2, paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

a) esaminano se sia opportuna un'altra forma di valutazione;

b) mettono a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa.»;

4) all'articolo 6, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il pubblico è informato, attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata quali mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili, in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:

a) la domanda di autorizzazione;

b) il fatto che il progetto sia soggetto ad una procedura di valutazione dell'impatto ambientale ed, eventualmente, che sia applicabile l'articolo 7;

c) informazioni sulle autorità competenti responsabili dell'adozione della decisione, quelle da cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto, quelle cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti;

d) la natura delle possibili decisioni o l'eventuale progetto di decisione;

e) l'indicazione circa la disponibilità delle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 5;

f) l'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto e le modalità alle quali esse sono rese disponibili;

g) le modalità precise della partecipazione del pubblico ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso:

a) a qualsiasi informazione raccolta ai sensi dell'articolo 5;

b) conformemente alla legislazione nazionale, ai principali rapporti e consulenze resi alla o alle autorità competenti nel momento in cui il pubblico interessato è informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;

c) conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (*), alle informazioni diverse da quelle previste al paragrafo 2 del presente articolo che sono rilevanti per la decisione conformemente all'articolo 8 e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

4. Al pubblico interessato vengono offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2. A tal fine, esso ha il diritto di esprimere osservazioni e pareri alla o alle autorità competenti quando tutte le opzioni sono aperte prima che venga adottata la decisione sulla domanda di autorizzazione.

5. Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di informazione del pubblico (ad esempio mediante affissione entro una certa area o mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione del pubblico interessato (ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica).

6. Vengono fissate scadenze adeguate per le varie fasi, che concedano un tempo sufficiente per informare il pubblico nonché per consentire al pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

(*) GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.»;

5) l'articolo 7 è modificato come segue:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Qualora uno Stato membro constati che un progetto può avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, o qualora uno Stato membro che potrebbe essere coinvolto in maniera significativa ne faccia richiesta, lo Stato membro sul cui territorio è prevista la realizzazione del progetto trasmette allo Stato membro coinvolto, quanto prima e non più tardi del giorno in cui informa il proprio pubblico, tra l'altro:

a) una descrizione del progetto corredata di tutte le informazioni disponibili circa il suo eventuale impatto transfrontaliero;

b) informazioni sulla natura della decisione che può essere adottata,

e lascia all'altro Stato membro un ragionevole lasso di tempo per far sapere se desidera partecipare alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e può includere le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. Se uno Stato membro, cui siano pervenute le informazioni di cui al paragrafo 1, comunica che intende partecipare alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lo Stato membro nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto provvede, se non lo ha già fatto, a trasmettere allo Stato membro coinvolto le informazioni che devono essere fornite ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e rese disponibili ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e b).;

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le modalità dettagliate per l'attuazione del presente articolo possono essere stabilite dagli Stati membri interessati e sono tali da consentire al pubblico interessato nel territorio dello Stato membro coinvolto di partecipare in maniera efficace alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, per il progetto.»

6) L'articolo 9 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Non appena sia stata adottata una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione, l'autorità o le autorità competenti ne informano il pubblico in base ad adeguate procedure e rendono disponibili allo stesso le seguenti informazioni:

- il tenore della decisione e le condizioni che eventualmente l'accompagnano,
- tenuto conto delle preoccupazioni e dei pareri del pubblico interessato, i motivi e le considerazioni principali su cui la decisione si fonda, incluse informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico,
- una descrizione, ove necessario, delle principali misure al fine di evitare, ridurre e se possibile compensare i più rilevanti effetti negativi.»

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La o le autorità competenti informano ogni Stato membro che è stato consultato a norma dell'articolo 7, inviandogli le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Gli Stati membri consultati provvedono affinché le suddette informazioni vengano rese disponibili, con modalità appropriate, al pubblico interessato nel proprio territorio.»;

7) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 10 bis

Gli Stati membri provvedono, in conformità del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato:

- a) che vantino un interesse sufficiente o, in alternativa;
- b) che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto,

abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla presente direttiva.

Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni.

Gli Stati membri determinano ciò che costituisce interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine, l'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, è considerato sufficiente ai fini della lettera a) del presente articolo. Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini della lettera b) del presente articolo.

Le disposizioni del presente articolo non escludono la possibilità di avviare procedure di ricorso preliminare dinanzi all'autorità amministrativa e non incidono sul requisito dell'esaurimento delle procedure di ricorso amministrativo quale presupposto dell'esperimento di procedure di ricorso giurisdizionale, ove siffatto requisito sia prescritto dal diritto nazionale.

Una siffatta procedura è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa.

Per rendere più efficaci le disposizioni del presente articolo, gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.»

8) all'allegato I, è aggiunto il seguente punto:

«22. Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali valori limite stabiliti nel presente allegato.»

9) all'allegato II, punto 13, primo trattino, in fine, è aggiunta la seguente parte di frase:

«(modifica o estensione non inclusa nell'allegato I)».

Articolo 4

Modifica della direttiva 96/61/CE

La direttiva 96/61/CE è modificata come segue:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) al paragrafo 10, lettera b), è aggiunta la seguente frase:

«Ai fini della presente definizione, le modifiche o gli ampliamenti dell'impianto sono ritenuti sostanziali se le modifiche o gli ampliamenti di per sé sono conformi agli eventuali valori limite stabiliti nell'allegato I.»;

b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«13) "pubblico", una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

14) "pubblico interessato", il pubblico che subisce o può subire gli effetti dell'adozione di una decisione relativa al rilascio o all'aggiornamento di una autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione, o che ha un interesse rispetto a tale decisione; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse.»;

2) all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, è aggiunto il seguente trattino:

«— delle eventuali principali alternative prese in esame dal richiedente in forma sommaria.»;

3) l'articolo 15 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico interessato vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alla procedura relativa:

— al rilascio di un'autorizzazione per nuovi impianti,

— al rilascio di un'autorizzazione per modifiche sostanziali nel funzionamento dell'impianto,

— all'aggiornamento di una autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione relative a un impianto a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, primo trattino.

Ai fini di tale partecipazione si applica la procedura stabilita nell'allegato V.»;

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

«5. Non appena una decisione sia stata adottata, l'autorità competente informa il pubblico in base ad adeguate procedure e rende disponibili allo stesso le seguenti informazioni:

a) il contenuto della decisione, compresa una copia dell'autorizzazione nonché delle eventuali condizioni e degli eventuali successivi aggiornamenti;

b) tenuto conto delle preoccupazioni e dei pareri del pubblico interessato, i motivi e le considerazioni su cui è basata la decisione, incluse informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico.»;

4) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 15 bis

Accesso alla giustizia

Gli Stati membri provvedono, nel quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato:

a) che vantino un interesse sufficiente o, in alternativa;

b) che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto,

abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla presente direttiva.

Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni.

Gli Stati membri determinano ciò che costituisce interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine, l'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 14 è considerato sufficiente ai fini della lettera a) del presente articolo. Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini della lettera b) del presente articolo.

Le disposizioni del presente articolo non escludono la possibilità di avviare procedure di ricorso preliminare dinanzi all'autorità amministrativa e non incidono sul requisito dell'esaurimento delle procedure di ricorso amministrativo quale presupposto dell'esperimento di procedure di ricorso giurisdizionale ove siffatto requisito sia prescritto dal diritto nazionale.

Tale procedura è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa.

Per rendere più efficaci le disposizioni del presente articolo, gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.»;

5) l'articolo 17 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Qualora uno Stato membro constati che il funzionamento di un impianto può avere effetti negativi significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, oppure qualora uno Stato membro che potrebbe subire tali effetti significativi presenti domanda in tal senso, lo Stato membro in cui è stata richiesta l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 12, paragrafo 2, comunica all'altro Stato membro le eventuali informazioni che devono essere fornite o rese disponibili ai sensi dell'allegato V nel momento stesso in cui le mette a disposizione dei propri cittadini. Tali informazioni servono da base per le consultazioni necessarie nel quadro dei rapporti bilaterali tra i due Stati membri, secondo il principio della reciprocità e della parità di trattamento.»;

b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«3. Le risultanze delle consultazioni condotte ai sensi dei paragrafi 1 e 2 devono essere prese in considerazione dall'autorità competente al momento della decisione sulla domanda.

4. L'autorità competente informa ogni Stato membro consultato ai sensi del paragrafo 1 della decisione adottata in merito alla domanda e gli trasmette le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 5. Tale Stato membro adotta le misure necessarie affinché le suddette informazioni siano rese disponibili in modo appropriato al pubblico interessato nel proprio territorio.»;

6) è aggiunto l'allegato V di cui all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 5

Relazioni e riesame

Entro il 25 giugno 2009 la Commissione invia al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione ed efficacia della presente direttiva. Per integrare altre esigenze connesse con la tutela dell'ambiente, a norma dell'articolo 6 del trattato e tenuto conto dell'esperienza acquisita negli Stati

membri nell'applicazione della presente direttiva, detta relazione è corredata delle proposte di modifica della presente direttiva eventualmente necessarie. In particolare, la Commissione vaglierà la possibilità di estendere l'ambito d'applicazione della presente direttiva ad altri piani e programmi in materia ambientale.

Articolo 6

Attuazione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 25 giugno 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 8

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DRYG

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANI E DI PROGRAMMI DI CUI ALL'ARTICOLO 2

- a) Articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti ⁽¹⁾.
- b) Articolo 6 della direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose ⁽²⁾.
- c) Articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ⁽³⁾.
- d) Articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi ⁽⁴⁾.
- e) Articolo 14 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ⁽⁵⁾.
- f) Articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione (GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32).

⁽²⁾ GU L 78 del 26.3.1991, pag. 38. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/101/CE della Commissione (GU L 1 del 5.1.1999, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/31/CE (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28).

⁽⁵⁾ GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55.

ALLEGATO II

Nella direttiva 96/61/CE è aggiunto il seguente allegato:

«ALLEGATO V

Partecipazione del pubblico alle decisioni

1. Il pubblico è informato (attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata quali mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili) in una fase precoce della procedura di adozione di una decisione o, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:
 - a) la domanda di autorizzazione o, secondo il caso, la proposta di aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, compresa la descrizione degli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 1;
 - b) eventualmente, il fatto che la decisione sia soggetta ad una procedura di valutazione dell'impatto ambientale nazionale o transfrontaliera o alle consultazioni tra Stati membri ai sensi dell'articolo 17;
 - c) informazioni sulle autorità competenti responsabili dell'adozione della decisione, quelle da cui possono essere ottenute informazioni in oggetto, quelle cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti;
 - d) la natura delle possibili decisioni o l'eventuale progetto di decisione;
 - e) le eventuali informazioni riguardanti una proposta di aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione;
 - f) l'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni e le modalità alle quali esse sono rese disponibili;
 - g) le modalità precise della partecipazione e della consultazione del pubblico ai sensi del paragrafo 5.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso:
 - a) conformemente alla legislazione nazionale, ai principali rapporti e consulenze pervenuti alla o alle autorità competenti nel momento in cui il pubblico interessato è informato conformemente al paragrafo 1;
 - b) conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (*), alle informazioni diverse da quelle previste al paragrafo 1 che sono pertinenti ai fini della decisione di cui all'articolo 8 e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al paragrafo 1.
3. Il pubblico interessato ha il diritto di presentare osservazioni e di esprimere pareri all'autorità competente prima che sia adottata una decisione.
4. Le risultanze delle consultazioni condotte ai sensi del presente allegato devono essere prese adeguatamente in considerazione al momento della decisione.
5. Gli Stati membri stabiliscono le modalità precise di informazione del pubblico (ad esempio mediante affissione entro una certa area o mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione del pubblico interessato (ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica). Vengono fissate scadenze adeguate per le varie fasi, che concedano un tempo sufficiente per informare il pubblico nonché per consentire al pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale ai sensi delle disposizioni del presente allegato.»

(*) GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

Con riferimento al suo programma di lavoro 2003, la Commissione conferma la sua intenzione di presentare nel primo trimestre 2003, una proposta di direttiva concernente l'attuazione della Convenzione di Aarhus relativamente all'accesso alla giustizia per le questioni ambientali.

DIRETTIVA 2003/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 26 maggio 2003****recante venticinquesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia d'immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione — CMR)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando in conformità alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 76/769/CEE ⁽⁴⁾ del Consiglio stabilisce restrizioni relative all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
- (2) I provvedimenti disposti dalla presente direttiva s'inseriscono nel quadro del piano d'azione di cui alla decisione n. 646/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 marzo 1996, che adotta un piano d'azione contro il cancro nell'ambito del programma quadro per la sanità pubblica (1996-2000) ⁽⁵⁾.
- (3) Per migliorare la protezione della salute e la sicurezza dei consumatori è opportuno vietare la commercializzazione ad uso del pubblico delle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione nonché dei preparati che le contengono.
- (4) La direttiva 94/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE ⁽⁶⁾ ha introdotto, mediante un'appendice relativa ai punti 29, 30 e 31 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE, un elenco di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1 o 2. È opportuno impedire che tali sostanze e i preparati, che le contengono siano commercializzati ad uso del pubblico.
- (5) La direttiva 94/60/CE prevede l'estensione di tale elenco subito dopo la pubblicazione di un adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 67/548/

CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽⁷⁾, che enumera sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1 o 2.

- (6) La direttiva 2001/59/CE della Commissione ⁽⁸⁾, recante ventottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE, in particolare l'allegato I, contempla due sostanze recentemente classificate come cancerogene di categoria 1, diciannove sostanze recentemente classificate come cancerogene di categoria 2, cinque sostanze recentemente classificate come mutagene di categoria 2, una sostanza recentemente classificata come tossica per la riproduzione di categoria 1 e sedici sostanze recentemente classificate come tossiche per la riproduzione di categoria 2.
- (7) Tali sostanze dovrebbero essere aggiunte all'elenco di cui all'appendice dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE.
- (8) I rischi ed i vantaggi connessi alle sostanze recentemente classificate come cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione di categoria 1 o 2 dalla direttiva 2001/59/CE sono stati presi in considerazione.
- (9) La presente direttiva dovrebbe applicarsi fatta salva la normativa comunitaria che stabilisce prescrizioni di minima per la protezione dei lavoratori di cui alla direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ⁽⁹⁾, ed alle direttive particolari basate su quest'ultima, in particolare la direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro ⁽¹⁰⁾,

⁽¹⁾ GU C 126 E del 28.5.2002, pag. 398.

⁽²⁾ GU C 221 del 17.9.2002, pag. 8.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo dell'11 giugno 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 21 gennaio 2003 (GU C 64 E del 18.3.2003, pag. 6) e decisione del Parlamento europeo del 10 aprile 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/62/CE della Commissione (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 58).

⁽⁵⁾ GU L 95 del 16.4.1996, pag. 9. Decisione abrogata a decorrere dal 31 dicembre 2002 dalla decisione n. 1786/2002/CE (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU L 365 del 31.12.1994, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/59/CE della Commissione (GU L 225 del 21.8.2001, pag. 1).

⁽⁸⁾ GU L 225 del 21.8.2001, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/38/CE del Consiglio (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 66).

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le sostanze di cui all'allegato della presente direttiva sono aggiunte alle sostanze elencate nell'appendice relativa ai punti 29, 30 e 31 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE. Le sostanze di cui al punto 1 lettera c), dell'allegato della presente direttiva sono soppresse dall'elenco 2 del punto 29 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 25 giugno 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 25 dicembre 2004.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DRYG

ALLEGATO

L'appendice dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificata come segue:

1) Gli elenchi di cui al «Punto 29 — Sostanze cancerogene» sono modificati come segue:

a) all'elenco relativo alla categoria 1 è aggiunto quanto segue:

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS	Note
Butano [contenente $\geq 0,1$ % di butadiene (203-450-8)] [1]	601-004-01-8	203-448-7 [1]	106-97-8 [1]	C, S
Isobutano [contenente $\geq 0,1$ % di butadiene (203-450-8)] [2]		200-857-2 [2]	75-28-5 [2]	
1,3-Butadiene; buta-1,3-diene	601-013-00-X	203-450-8	106-99-0	D

b) all'elenco relativo alla categoria 2 è aggiunto quanto segue:

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS	Note
Ossido di berillio	004-003-00-8	215-133-1	1304-56-9	E
Cromato di sodio	024-018-00-3	231-889-5	7775-11-3	E
Tricloroetilene; tricloroetene	602-027-00-9	201-167-4	79-01-6	
Alfa-clorotoluene; cloruro di benzile	602-037-00-3	202-853-6	100-44-7	E
2,3-Dibromopropan-1-olo 2,3-dibromo-1-propanolo	602-088-00-1	202-480-9	96-13-9	E
Ossido di propilene; 1,2-epossipropano; metilossirano	603-055-00-4	200-879-2	75-56-9	E
Fenil glicidil etere; ossidi di 2,3-epossipropile e fenile; 1,2-epossi-3-fenossipropano	603-067-00-X	204-557-2	122-60-1	E
Furano	603-105-00-5	203-727-3	110-00-9	E
R-2,3-Epossi-1-propanolo	603-143-00-2	404-660-4	57044-25-4	E
(R)-1-Cloro-2,3-epossipropano	603-166-00-8	424-280-2	51594-55-9	
2,3-Dinitrotoluene	609-050-00-3	210-013-5	602-01-7	E
3,4-Dinitrotoluene	609-051-00-9	210-222-1	610-39-9	E
3,5-Dinitrotoluene	609-052-00-4	210-566-2	618-85-9	E
2,5-Dinitrotoluene	609-055-00-0	210-581-4	619-15-8	E
6-Idrossi-1-(3-isopropossipropil)-4-metil-2-osso-5-[4-(fenilazo)fenilazo]-1,2-diidro-3-piridin carbonitrile	611-057-00-1	400-340-3	85136-74-9	
(6-(4-Idrossi-3-(2-metossifenilazo)-2-sulfonato-7-naftilammino)-1,3,5-triazin-2,4-diyl)bis[(amino-1-metiletile)-ammonio] formiato	611-058-00-7	402-060-7	108225-03-2	

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS	Note
Trisodio-[4'-(8-acetilammino-3,6-disulfonato-2-naftilazo)-4''-(6-benzoilammino-3-sulfonato-2-naftilazo)bifenil-1,3',3'',1'''-tetraolato-O, O', O'', O''']rame(II)	611-063-00-4	413-590-3	—	
Fenilidrazina [1]	612-023-00-9	202-873-5 [1]	100-63-0 [1]	E
Cloruro di fenilidrazinio [2]		200-444-7 [2]	59-88-1 [2]	
Idrocloruro di fenilidrazina [3]		248-259-0 [3]	27140-08-5 [3]	
Solfato di fenilidrazinio (2:1) [4]		257-622-2 [4]	52033-74-6 [4]	
Miscela di: N-[3-idrossi-2-(2-metilacriloilammino-metossi)propossimetil]-2-metilacrilammide; N-[2,3-bis-(2-metilacriloilammino-metossi)propossimetil]-2-metilacrilammide; metilacrilammide; 2-metil-N-(2-metil-acriloilamminometossimetil)-acrilammide; N-(2,3-diidrossipropossimetil)-2-metilacrilammide	616-057-00-5	412-790-8	—	

c) nell'elenco relativo alla categoria 2 è soppresso quanto segue:

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS	Note
Butano [contenente ≥ 0,1 % di butadiene (203-450-8)] [1]	601-004-01-8	203-448-7 [1]	106-97-8 [1]	C,S
Isobutano [contenente ≥ 0,1 % di butadiene (203-450-8)] [2]		200-857-2 [2]	75-28-5 [2]	
1,3-Butadiene; buta-1,3-diene	601-013-00-X	203-450-8	106-99-0	D

2) alla voce «Punto 30 — Sostanze mutagene» dell'elenco relativo alla categoria 2 è aggiunto quanto segue:

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS	Note
Cromato di sodio	024-018-00-3	231-889-5	7775-11-3	E
Butano [contenente ≥ 0,1 % di butadiene (203-450-8)] [1]	601-004-01-8	203-448-7 [1]	106-97-8 [1]	C, S
Isobutano [contenente ≥ 0,1 % di butadiene (203-450-8)] [2]		20-857-2 [2]	75-28-5 [2]	
1,3-Butadiene; buta-1,3-diene	601-013-00-X	203-450-8	106-99-0	D
Ossido di propilene; 1,2-epossipropano; metilossirano	603-055-00-4	200-879-2	75-56-9	E
1,3,5-Tris-[(2S e 2R)-2,3-epossipropil]-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione	616-091-00-0	423-400-0	59653-74-6	E

3) gli elenchi di cui alla voce «Punto 31 — Sostanze tossiche per la riproduzione» sono modificati come segue:

a) all'elenco relativo alla categoria 1 è aggiunto quanto segue:

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS	Note
2-Bromopropano	602-085-00-5	200-855-1	75-26-3	E

b) all'elenco relativo alla categoria 2 è aggiunto quanto segue:

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS	Note
Flusilazolo (ISO); bis(4-fluorofenil)-(metil)-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-silano	014-017-00-6	—	85509-19-9	E
Miscela di: 4-[[bis-(4-fluorofenil)-metilsilil]-metil]-4H-1,2,4-triazolo; 1-[[bis-(4-fluorofenil)metil-silil]metil]-1H-1,2,4-triazolo	014-019-00-7	403-250-2	—	E
Bis(2-metossietil) etere	603-139-00-0	203-924-4	111-96-6	
R-2,3-Eposs-1-propanolo	603-143-002	404-660-4	57044-25-4	E
Fluazifop-butile (ISO); butil (RS)-2-[4-(5-trifluorometil-2-priidilossi)fenossi]propionato	607-304-00-8	274-125-6	69806-50-4	
Vinclozolin (ISO); N-3,5-diclorofenil-5-metil-5-vinil-1,3-ossazolidin-2,4-dione	607-307-00-4	256-599-6	50471-44-8	
Acido metossiacetico	607-312-00-1	210-894-6	625-45-6	E
Bis(2-etilesil) ftalato; di-(2-etilesil) ftalato; DEHP	607-317-00-9	204-211-0	117-81-7	
Ftalato di dibutile; DBP	607-318-00-4	201-557-4	84-74-2	
(+/-) Tetraidrofurfuril (R)-2-[4-(6-clorochinossalin-2-ilossi)fenilossi]propionato	607-373-00-4	414-200-4	119738-06-6	E
Flumiossazina (ISO); N-(7-fluoro-3,4-diidro-3-osso-4-prop-2-inil-2H-1,4-benzossazin-6-il)cicloes-1-ene-1,2-dicarbossammide	613-166-00-X	—	103361-09-7	
(2RS,3RS)-3-(2-Clorofenil)-2-(4-fluorofenil)-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)-metil]ossirano	613-175-00-9	406-850-2	106325-08-0	
N, N-Dimetilacetammide	616-011-00-4	204-826-4	127-19-5	E
Formammide	616-052-00-8	200-842-0	75-12-7	
N-Metilacetammide	616-053-00-3	201-182-6	79-16-3	
N-Metilformammide	616-056-00-X	204-624-6	123-39-7	E

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 marzo 2003

relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo

(2003/463/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra⁽¹⁾, prevede concessioni commerciali reciproche per taluni prodotti agricoli.
- (2) A norma dell'articolo 19, paragrafo 4, dell'accordo europeo, la Comunità e l'Estonia devono esaminare, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi ulteriori concessioni.
- (3) I primi miglioramenti del regime preferenziale previsto dall'accordo europeo con l'Estonia sono stati apportati con il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dell'esito dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore agricolo, compresi i miglioramenti dei vigenti regimi preferenziali approvati dalla decisione 1999/86/CE del Consiglio⁽²⁾.
- (4) Miglioramenti del regime preferenziale sono stati inoltre decisi in esito ai negoziati volti a liberalizzare gli scambi agricoli conclusi nel 2000. Per quanto concerne la Comunità, tali miglioramenti sono entrati in vigore il 1° luglio 2000 con il regolamento (CE) n. 1349/2000 del Consiglio, del 19 giugno 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole

previste dall'accordo europeo con l'Estonia⁽³⁾. Questo secondo adeguamento del regime preferenziale non è stato ancora integrato nell'accordo europeo in forma di protocollo aggiuntivo.

- (5) I negoziati in vista di ulteriori miglioramenti del regime preferenziale dell'accordo europeo con l'Estonia si sono conclusi il 31 gennaio 2002. I risultati dei negoziati sono stati finora messi in atto attraverso misure autonome applicabili dal 1° luglio 2002. Da parte sua, la Comunità ha messo in applicazione le misure autonome con il regolamento (CE) n. 1151/2002 del Consiglio⁽⁴⁾.
- (6) Per consolidare tutte le concessioni sugli scambi agricoli tra le due parti, che comprendono i risultati dei negoziati conclusi nel 2000 e nel 2002, occorrerebbe approvare il nuovo protocollo dell'accordo europeo che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra (in seguito denominato «il protocollo»).
- (7) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁽⁵⁾, ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana. Alcuni contingenti tariffari previsti dalla presente decisione dovrebbero quindi essere gestiti secondo tali norme.

⁽¹⁾ GU L 68 del 9.3.1998, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 29 del 3.2.1999, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 155 del 28.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2677/2000 (GU L 308 dell'8.12.2000, pag. 7).

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11).

- (8) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (9) In seguito ai suddetti negoziati, il regolamento (CE) n. 1151/2002 è stato sostituito e dovrebbe quindi essere abrogato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità europea il protocollo che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo.

Articolo 2

1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.
2. Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica di approvazione di cui all'articolo 4 del protocollo.

Articolo 3

1. All'entrata in vigore della presente decisione, il regime previsto dagli allegati del protocollo accluso alla presente decisione sostituisce i regimi previsti nell'allegato Va di cui all'articolo 19, paragrafo 2, quali modificati, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra.
2. La Commissione adotta le modalità di applicazione del protocollo secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 4

La Commissione può modificare, secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, i numeri d'ordine attribuiti ai contingenti tariffari nell'allegato della presente decisione. I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 5

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 ⁽²⁾ ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito in virtù delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 6

Il regolamento (CE) n. 1151/2002 è abrogato con effetto a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. PAPANDREOU

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

ALLEGATO

Numeri d'ordine dei contingenti tariffari comunitari relativi a prodotti originari dell'Estonia

(di cui all'articolo 4)

N. d'ordine del contingente	Codice NC	Designazione delle merci
09.4598	0102 90 05	Animali vivi delle specie bovine domestiche di peso non superiore a 80 kg
09.4537	0102 90 21 0102 90 29 0102 90 41 0102 90 49	Animali vivi delle specie bovine domestiche peso superiore a 80 kg ma non superiore a 300 kg
09.4563	ex 0102 90	Giovenche e vacche, non destinate alla macellazione, delle razze montane: grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau
09.4851	0201 0202 1602 50 10	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate Carni di animali della specie bovina, congelate non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte di altre preparazioni e conserve di carni di animali della specie bovina
09.4583	ex 0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i codici NC 0203 11 90, 0203 12 90, 0203 19 90, 0203 21 90, 0203 22 90, 0203 29 90
09.4852	0206 10 95 0206 29 91	Pezzi detti «onglets» e «hampes» di animali della specie bovina, freschi, refrigerati o congelati
09.6649	ex 0207	Carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0105, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i codici NC 0207 13 91, 0207 14 91, 0207 26 91, 0207 27 91, 0207 34 10, 0207 34 90, 0207 35 91, 0207 36 81, 0207 36 85, 0207 36 89
09.4853	0210 19	Carni di animali della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate, altre
09.4578	0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
09.4546	0402 10 19 0402 21 19	Latte scremato in polvere Latte intero in polvere
09.4579	0403 10 11 0403 10 13 0403 10 19 0403 10 31 0403 10 33 0403 10 39	Iogurt non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao: senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse: non superiore a 3 % superiore a 3 % ma non superiore a 6 % superiore a 6 % altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse: non superiore a 3 % superiore a 3 % ma non superiore a 6 % superiore a 6 %
09.4580	0403 90 59 0403 90 61 0403 90 63 0403 90 69	Crema acida avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 % Crema acida avente tenore, in peso, di materie grasse non superiore a 3 % Crema acida avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % ma non superiore a 6 % Crema acida avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %
09.4547	0405 10 11 0405 10 19	Burro

N. d'ordine del contingente	Codice NC	Designazione delle merci
09.4582	0406 10	Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini
09.4581	0406 20 0406 30 0406 40 0406 90	Altri formaggi
09.6650	0407 00 11 0407 00 19 0407 00 30	Uova di pollame
09.6651	ex 0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i codici NC 0408 11 20, 0408 19 20, 0408 91 20, 0408 99 20
09.6603	0703 20 00	Agli
09.6454	0704 10 00 0704 90 10	Cavolfiori e cavoli broccoli Cavoli bianchi e cavoli rossi
09.6605	0808 10	Mele, fresche
09.6609	0810 30	Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina
09.6467	0811 10 11	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %
09.6611	0811 20 11	Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina, congelati, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %
09.6641	ex 1001	Frumento (grano) e frumento segalato, escluso il codice NC 1001 90 10
09.6642	1002	Segala
09.6643	1003 00 10 ex 1003 00 90	Orzo destinato alla semina Orzo non destinato alla produzione di malto
09.4588	1004 00	Avena
09.6644	1101	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato
09.6645	ex 1102	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato, escluso il codice NC 1102 90 90
09.6646	ex 1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali, esclusi i codici NC 1103 19 90 e 1103 20 90
09.6647	1108 13	Fecola di patate
09.4584	ex 1601 00 ex 1602 41 ex 1602 42 ex 1602 49	Salsicce, salami e prodotti simili, di carni, di frattaglie o di sangue, escluso il codice NC 1601 00 10 Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: della specie suina: Prosciutti e loro pezzi, escluso il codice NC 1602 41 90 Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: della specie suina: Spalle e loro pezzi, escluso il codice NC 1602 42 90 Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: della specie suina: Altre, compresi i miscugli, escluso il codice NC 1602 49 90

N. d'ordine del contingente	Codice NC	Designazione delle merci
09.6652	1602 32 11	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: di volatili della voce 0105: di galli e di galline, non cotte
	1602 39 21	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: di volatili della voce 0105 diversi da galli e galline, non cotte
09.6470	2207 10 00	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.
09.6648	ex 2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, esclusi i codici NC 2309 10 51, 2309 10 90, 2309 90 10, 2309 90 20, 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 91

PROTOCOLLO

di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo

LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata la «Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

dall'altra,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra (in seguito denominato «l'accordo europeo»), è stato firmato a Lussemburgo il 12 giugno 1995 ed è entrato in vigore il 1° febbraio 1998 ⁽¹⁾.
- (2) A norma dell'articolo 19, paragrafo 4, dell'accordo europeo, la Comunità e la Repubblica di Estonia esaminano in sede di consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi ulteriori concessioni nel settore agricolo. Su tale base le parti hanno svolto e concluso negoziati.
- (3) Il regime preferenziale nel settore agricolo dell'accordo europeo è stato migliorato per la prima volta dal protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo ⁽²⁾ per tener conto dell'ultimo allargamento della Comunità e dell'esito dell'Uruguay Round del GATT.
- (4) Altri due cicli di negoziati intesi a migliorare le concessioni commerciali nel settore agricolo si sono conclusi rispettivamente il 22 novembre 2000 e il 31 gennaio 2002.
- (5) Da parte sua, il Consiglio ha deciso, con il regolamento (CE) n. 1151/2002 ⁽³⁾, di applicare provvisoriamente, a partire dal 1° luglio 2002, le concessioni comunitarie risultanti dai cicli di negoziati del 2000 e del 2002.
- (6) Le concessioni sopra indicate devono essere sostituite dalle concessioni previste dal presente protocollo alla data dell'entrata in vigore di quest'ultimo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Repubblica di Estonia, definito negli allegati A(a) e A(b) del presente protocollo, sostituisce quello definito nell'allegato Va di cui all'articolo 19, paragrafo 2, quali modificati, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra.

Articolo 2

Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante.

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo europeo.

Articolo 3

Il presente protocollo è approvato dalla Comunità e dalla Repubblica di Estonia secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti adottano le misure necessarie per attuare il presente protocollo.

⁽¹⁾ GU L 68 del 9.3.1998, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 29 del 3.2.1999, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 15.

Articolo 4

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle rispettive procedure da parte delle parti contraenti, a norma dell'articolo 3.

I quantitativi di prodotti soggetti a contingenti tariffari e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1° luglio 2002 nell'ambito delle concessioni previste dall'allegato A(b) del regolamento (CE) n. 1151/2002 sono interamente computati nei quantitativi previsti nell'allegato A(b) del protocollo accluso, eccetto i quantitativi le cui licenze d'importazione sono state emesse anteriormente al 1° luglio 2002.

Articolo 5

Il presente protocollo è redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca ed estone, ciascun testo facente ugualmente fede.

ALLEGATO A (a)

I seguenti prodotti originari dell'Estonia beneficiano, all'atto dell'importazione nella Comunità, di un dazio preferenziale nullo senza limitazioni quantitative (dazio applicabile pari allo 0 % del dazio NPF)

Codice NC ⁽¹⁾	Codice NC ⁽¹⁾	Codice NC ⁽¹⁾	Codice NC ⁽¹⁾	Codice NC ⁽¹⁾	Codice NC ⁽¹⁾
0101 10 90	0709 90 20	0811 90 80	1507	2003 20 00	2008 80 99
0101 90 19	0709 90 50	0811 90 95	1508 10 90	2003 90 00	2008 92 14
0101 90 30	0709 90 90	0812 10 00	1508 90 10	2004 10 10	2008 92 34
0101 90 90	0710 10 00	0812 90 40	1508 90 90	2004 10 99	2008 92 38
0104	0710 21 00	0812 90 50	1511 10 90	2004 90 30	2008 92 59
0106 19 10	0710 22 00	0812 90 60	1511 90 11	2004 90 50	2008 92 74
0106 39 10	0710 29 00	0812 90 99	1511 90 19	2004 90 91	2008 92 78
0204	0710 30 00	0813 10 00	1511 90 91	2004 90 98	2008 92 93
0205	0710 80 51	0813 20 00	1511 90 99	2005 10 00	2008 92 96
0206 80 91	0710 80 59	0813 30 00	1512	2005 20 20	2008 92 98
0206 90 91	0710 80 61	0813 40 10	1513	2005 20 80	2008 99 28
0207 13 91	0710 80 69	0813 40 30	1514	2005 40 00	2008 99 37
0207 14 91	0710 80 70	0813 40 95	1515	2005 51 00	2008 99 40
0207 26 91	0710 80 80	0813 50 15	1516 10 10	2005 59 00	2008 99 45
0207 27 91	0710 80 85	0813 50 19	1516 20 91	2005 60 00	2008 99 49
0207 35 91	0710 80 95	0813 50 91	1516 20 95	2005 90 10	2008 99 55
0207 36 89	0710 90 00	0813 50 99	1516 20 96	2005 90 50	2008 99 68
0208	0711 40 00	0901 12 00	1516 20 98	2005 90 60	2008 99 72
0210 91 00	0711 59 00	0901 21 00	1517 10 90	2005 90 70	2008 99 78
0210 92 00	0711 90 10	0901 22 00	1517 90 99	2005 90 75	2008 99 99
0210 93 00	0711 90 50	0901 90 90	1518 00 31	2005 90 80	2009 50 10
0210 99 10	0711 90 80	0902 10 00	1518 00 39	2006 00 99	2009 50 90
0210 99 21	0711 90 90	0904 12 00	1522 00 91	2007 10 91	2009 71 10
0210 99 29	0712 20 00	0904 20 10	1601 00 10	2007 10 99	2009 71 91
0210 99 31	0712 31 00	0904 20 90	1602 10 00	2007 99 10	2009 71 99
0210 99 39	0712 32 00	0907 00 00	1602 20 19	2007 99 91	2009 79 19
0210 99 59	0712 33 00	0910 40 13	1602 20 90	2007 99 98	2009 79 30
0210 99 60	0712 39 00	0910 40 19	1602 31	2008 11 92	2009 79 93
0210 99 79	0712 90 05	0910 40 90	1602 32 19	2008 11 94	2009 79 99
0210 99 80	0712 90 30	0910 91 90	1602 32 30	2008 11 96	2009 80 19
0407 00 90	0712 90 50	0910 99 99	1602 32 90	2008 11 98	2009 80 38
0409 00 00	0712 90 90	1001 90 10	1602 39 29	2008 19 19	2009 80 50
0410 00 00	0713 50 00	1008 10 00	1602 39 40	2008 19 93	2009 80 63
0601	0713 90 10	1008 20 00	1602 39 80	2008 19 95	2009 80 69
0602	0713 90 90	1008 90 90	1602 41 90	2008 19 99	2009 80 71
0603	0802 11 90	1102 90 90	1602 42 90	2008 40 11	2009 80 79
0604	0802 12 90	1103 19 90	1602 49 90	2008 40 21	2009 80 89
0701 10 00	0802 21 00	1103 20 90	1602 50 31	2008 40 29	2009 80 95
0701 90 10	0802 22 00	1105 10 00	1602 50 39	2008 40 39	2009 80 96
0701 90 50	0802 31 00	1105 20 00	1602 50 80	2008 40 51	2009 80 99
0701 90 90	0802 32 00	1106 10 00	1602 90 10	2008 40 59	2009 90 19
0703 10	0802 40	1106 30	1602 90 31	2008 40 71	2009 90 29
0703 90 00	0802 90 50	1107	1602 90 41	2008 40 91	2009 90 39
0704 20 00	0802 90 85	1108 20 00	1602 90 69	2008 40 99	2009 90 51
0704 90 90	0806 20 11	1208 10 00	1602 90 72	2008 50 11	2009 90 59
0705 19 00	0806 20 12	1209	1602 90 74	2008 60 11	2009 90 96
0705 21 00	0806 20 91	1210	1602 90 76	2008 60 31	2009 90 98
0705 29 00	0806 20 92	1211 90 30	1602 90 78	2008 60 39	2204 30 10
0706	0806 20 98	1212 10 10	1602 90 98	2008 60 51	2302 50 00
0708 10 00	0808 20 90	1212 10 99	1603 00 10	2008 60 59	2306 90 19
0708 90 00	0809 40 90	1214 90 10	1703	2008 60 61	2308 00 90
0709 20 00	0810 40 30	1302 19 05	1704 90 10	2008 60 71	2309 10 51
0709 30 00	0810 40 50	1501 00 90	2001 10 00	2008 60 79	2309 10 90
0709 40 00	0810 40 90	1502 00 90	2001 90 20	2008 60 91	2309 90 10
0709 52 00	0810 60 00	1503 00 19	2001 90 50	2008 80 11	2309 90 31
0709 59	0810 90 95	1503 00 90	2001 90 70	2008 80 31	2309 90 41
0709 60 10	0811 90 39	1504 10 10	2001 90 75	2008 80 39	2309 90 51
0709 60 99	0811 90 50	1504 10 99	2001 90 85	2008 80 50	2309 90 91
0709 70 00	0811 90 70	1504 20 10	2001 90 93	2008 80 70	2905 45 00
0709 90 10	0811 90 75	1504 30 10	2001 90 96	2008 80 91	

⁽¹⁾ Come definiti dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1).

ALLEGATO A (b)

Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari dell'Estonia sono soggette alle concessioni sotto indicate (NPF = dazio della nazione più favorita)

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) ⁽²⁾	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.4598	0102 90 05	Animali vivi della specie bovina domestica di peso non superiore a 80 kg	20	178 000 capi	0	⁽³⁾
09.4537	0102 90 21 0102 90 29 0102 90 41 0102 90 49	Animali vivi della specie bovina domestica di peso superiore a 80 kg ma non superiore a 300 kg	20	153 000 capi	0	⁽³⁾
09.4563	ex 0102 90	Giovenche e vacche, non destinate alla macellazione, delle razze montane: grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau	6 % ad valorem	7 000 capi	0	⁽⁴⁾
09.4851	0201 0202 1602 50 10	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate Carni di animali della specie bovina, congelate non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte di altre preparazioni e conserve di carni di animali della specie bovina	esenzione	1 100	350	
09.4583	ex 0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i codici NC 0203 11 90, 0203 12 90, 0203 19 90, 0203 21 90, 0203 22 90, 0203 29 90	esenzione	2 000	375	⁽⁵⁾
09.4852	0206 10 95 0206 29 91	Pezzi detti «onglets» e «hampes» di animali della specie bovina, freschi, refrigerati o congelati	esenzione	100	30	
09.6649	ex 0207	Carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0105, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i codici NC 0207 13 91, 0207 14 91, 0207 26 91, 0207 27 91, 0207 34 10, 0207 34 90, 0207 35 91, 0207 36 81, 0207 36 85, 0207 36 89	esenzione	1 005	250	
09.4853	0210 19	Carni di animali della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate, altre	esenzione	100	30	
09.4578	0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esenzione	800	150	
09.4546	0402 10 19 0402 21 19	Latte scremato in polvere Latte intero in polvere	esenzione	14 000	0	

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) ⁽²⁾	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.4579	0403 10 11	Iogurt non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao: senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	esenzione	800	240	
		non superiore a 3 %				
	0403 10 13	superiore a 3 % ma non superiore a 6 %				
	0403 10 19	superiore a 6 %				
		altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
	0403 10 31	non superiore a 3 %				
	0403 10 33	superiore a 3 % ma non superiore a 6 %				
	0403 10 39	superiore a 6 %				
09.4580	0403 90 59	Crema acida avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %	esenzione	1 120	210	
	0403 90 61	Crema acida avente tenore, in peso, di materie grasse non superiore a 3 %				
	0403 90 63	Crema acida avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % ma non superiore a 6 %				
	0403 90 69	Crema acida avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %				
09.4547	0405 10 11	Burro	esenzione	4 800	900	
	0405 10 19					
09.4582	0406 10	Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini	esenzione	1 120	210	
09.4581	0406 20	Altri formaggi	esenzione	4 000	1 200	
	0406 30					
	0406 40					
	0406 90					
09.6650	0407 00 11	Uova di pollame	esenzione	600	180	
	0407 00 19					
	0407 00 30					
09.6651	ex 0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i codici NC0408 11 20, 0408 19 20, 0408 91 20, 0408 99 20	esenzione	205	40	⁽⁸⁾
09.6603	0703 20 00	Agli	esenzione	60	5	
09.6454	0704 10 00	Cavolfiori e cavoli broccoli	esenzione	270	10	⁽⁷⁾
	0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi				
	0707 00 05	Cetrioli, freschi o refrigerati	esenzione	illimitata		
	0707 00 90	Cetriolini				
	0709 10 00	Carciofi, freschi o refrigerati	esenzione	illimitata		
	0709 90 70	Zucchine, fresche o refrigerate	esenzione	illimitata		

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) ⁽²⁾	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.6605	0808 10	Mele, fresche	esenzione	400	75	(7)
	0808 20 50	Pere fresche (escluse pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre)	esenzione	illimitata		(7)
	0809 20 05	Ciliege acide fresche (<i>Prunus cerasus</i>)	esenzione	illimitata		(7)
	0809 20 95	Ciliege fresche (escluse ciliege acide)	esenzione	illimitata		(7)
	ex 0809 40 05	Prugne fresche, dal 1° luglio al 30 settembre	esenzione	illimitata		(7)
	0810 10 00	Fragole, fresche	esenzione	illimitata		(6)
09.6609	0810 30	Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (<i>Cassis</i>), e uva spina	esenzione	130	30	(6)
09.6467	0811 10 11	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	esenzione	240	45	(6)
	0811 10 19	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %	esenzione	illimitata		(6)
	0811 10 90	Fragole, congelate, altre	esenzione	illimitata		(6)
09.6611	0811 20 11	Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina; congelati, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	esenzione	640	120	
	0811 20 19	Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli, compreso il ribes nero (<i>Cassis</i>), e uva spina, congelati, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %	esenzione	illimitata		(6)
	0811 20 31	Altri lamponi congelati	esenzione	illimitata		(6)
	0811 20 39	Altro ribes nero congelato	esenzione	illimitata		(6)
	0811 20 51	Altro ribes rosso congelato	esenzione	illimitata		(6)
	0811 20 59	Altre more di rovo o di gelso e more-lamponi congelate	esenzione	illimitata		(6)
	0811 20 90	Altri	esenzione	illimitata		(6)
09.6641	ex 1001	Frumento (grano) e frumento segalato, escluso il codice NC 1001 90 10	esenzione	4 400	1 300	
09.6642	1002	Segala	esenzione	1 500	500	
09.6643	1003 00 10	Orzo destinato alla semina	esenzione	6 500	2 000	
	ex 1003 00 90	Orzo non destinato alla produzione di malto				
	ex 1003 00 90	Orzo per la produzione di malto	esenzione	illimitata		
09.4588	1004 00	Avena	esenzione	4 800	900	

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) ⁽²⁾	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.6644	1101	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato	esenzione	2 000	600	
09.6645	ex 1102	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato, escluso il codice NC 1102 90 90	esenzione	2 000	600	
09.6646	ex 1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali, esclusi i codici NC 1103 19 90 e 1103 20 90	esenzione	100	30	
09.6647	1108 13	Fecola di patate	esenzione	100	30	
09.4584	ex 1601 00 ex 1602 41 ex 1602 42 ex 1602 49	Salsicce, salami e prodotti simili, di carni, di frattaglie o di sangue, escluso il codice NC 1601 00 10 Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: della specie suina: Prosciutti e loro pezzi, escluso il codice NC 1602 41 90 Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: della specie suina: Spalle e loro pezzi, escluso il codice NC 1602 42 90 Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: della specie suina: Altre, compresi i miscugli, escluso il codice NC 1602 49 90	esenzione	960	180	
09.6652	1602 32 11 1602 39 21	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: di volatili della voce 0105: di galli e di galline, non cotte Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: di volatili della voce 0105 diversi da galli e galline, non cotte	esenzione	160	30	
09.6470	2207 10 00	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.	esenzione	71	3	
09.6648	ex 2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, esclusi i codici NC 2309 10 51, 2309 10 90, 2309 90 10, 2309 90 20, 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 91	esenzione	200	50	

⁽¹⁾ Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

⁽²⁾ Quando esiste un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è uguale al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.

⁽³⁾ Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Repubblica ceca, Slovacchia, Bulgaria, Romania, Ungheria, Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania. Qualora le importazioni totali nella Comunità superino, per un dato anno, i 500 000 capi, la Comunità può prendere le misure di gestione necessarie per proteggere il mercato, indipendentemente da qualsiasi altro diritto concesso nell'ambito dell'accordo.

⁽⁴⁾ Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Repubblica ceca, Slovacchia, Bulgaria, Romania, Ungheria, Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania.

⁽⁵⁾ Esclusi i filetti «mignons» presentati da soli.

⁽⁶⁾ Regime dei prezzi minimi all'importazione figurante nell'allegato al presente allegato.

⁽⁷⁾ La riduzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio.

⁽⁸⁾ In equivalente uova essiccate (100 kg uova liquide = 25,7 kg uova essiccate).

Allegato dell'ALLEGATO A (b)

Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione

1. I prezzi minimi all'importazione per i seguenti prodotti destinati alla trasformazione originari dell'Estonia, sono stabiliti come segue:

Codice NC	Descrizione	Prezzo minimo all'importazione (EUR/t peso netto)
ex 0810 10	Fragole, fresche, destinate alla trasformazione	514
ex 0810 30 10	Ribes nero (cassis), fresco, destinato alla trasformazione	385
ex 0810 30 30	Ribes rosso, fresco, destinato alla trasformazione	233
ex 0811 10 11	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %: frutto intero	750
ex 0811 10 11	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %: altre	576
ex 0811 10 19	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %: frutto intero	750
ex 0811 10 19	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %: altre	576
ex 0811 10 90	Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero	750
ex 0811 10 90	Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altre	576
ex 0811 20 19	Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %: frutto intero	995
ex 0811 20 19	Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %: altri	796
ex 0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero	995
ex 0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altri	796
ex 0811 20 39	Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza picciolo	628
ex 0811 20 39	Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro	448
ex 0811 20 51	Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza picciolo	390
ex 0811 20 51	Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro	295

2. I prezzi minimi all'importazione, fissati al punto 1, vengono rispettati per ogni consegna. Qualora il valore che figura su una dichiarazione doganale sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, viene applicato un dazio compensatore pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il valore che figura sulla dichiarazione in dogana.
3. Qualora l'evoluzione dei prezzi all'importazione di un determinato prodotto contemplato dal presente allegato indichi che i prezzi potrebbero scendere al di sotto dei prezzi minimi all'importazione in un futuro immediato, la Commissione europea ne informa le autorità della Repubblica di Estonia per consentire loro di rimediare alla situazione.

4. Su richiesta della Comunità o dell'Estonia, la commissione mista esamina il funzionamento del sistema o prevede la revisione del livello dei prezzi minimi all'importazione. Essa adotta, all'occorrenza, le decisioni opportune.
5. Per incoraggiare e promuovere lo sviluppo degli scambi, e nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, può essere organizzata una consultazione tre mesi prima di ciascuna campagna di commercializzazione nella Comunità europea. Alla riunione partecipano la Commissione europea e le organizzazioni di produttori europei dei prodotti in questione, da un lato, e le autorità, le organizzazioni di produttori e di esportatori di tutti i paesi esportatori associati, dall'altro.

Durante le consultazioni vengono discusse la situazione del mercato per quanto riguarda i frutti in bacche (compresi, in particolare, le previsioni in materia di produzione, la situazione delle scorte, l'evoluzione dei prezzi e un eventuale sviluppo del mercato), nonché le possibilità di adeguare l'offerta alla domanda.

Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo

Il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo con la Repubblica di Estonia, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo, che il Consiglio ha deciso di concludere il 18 marzo 2003 ⁽¹⁾, entra in vigore il 1° luglio 2003, essendo state espletate, in data 12 giugno 2003, le notifiche relative all'espletamento delle procedure previste all'articolo 4 di detto protocollo.

⁽¹⁾ Vedi pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale.

DECISIONE N. 1/2003 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA ESTONE, DALL'ALTRA

del 28 febbraio 2003

recante modifica, mediante la creazione di un comitato consultivo paritetico tra il Comitato delle regioni e il comitato di collegamento estone per la cooperazione con il Comitato delle regioni, della decisione n. 1/98 relativa al regolamento interno del Consiglio di associazione

(2003/464/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica estone, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 114,

considerando quanto segue:

- (1) Il dialogo e la cooperazione tra le autorità regionali e locali della Comunità europea e della Repubblica estone possono dare un contributo prezioso allo sviluppo delle loro relazioni e all'integrazione europea.
- (2) Si ritiene opportuno che detta cooperazione si svolga tra il Comitato delle regioni, da una parte, e il comitato di collegamento estone per la cooperazione con il Comitato delle regioni, dall'altra, mediante l'istituzione di un comitato consultivo paritetico.
- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento interno del Consiglio di associazione, adottato con decisione n. 1/98,

DECIDE:

Articolo 1

I seguenti articoli vengono aggiunti al regolamento interno del Consiglio di associazione:

«Articolo 18

È istituito un comitato consultivo paritetico (in appresso denominato "comitato") incaricato di assistere il Consiglio di associazione al fine di promuovere il dialogo e la cooperazione tra le autorità regionali e locali della Comunità europea e quelle della Repubblica estone. Il dialogo e la cooperazione mireranno in particolare a:

- 1) preparare le autorità regionali e locali estoni ad operare nel contesto della futura adesione all'Unione europea;
- 2) preparare le autorità regionali e locali estoni a partecipare ai lavori del Comitato delle regioni dopo l'adesione della Repubblica estone;
- 3) scambiare informazioni sulle questioni di comune interesse, segnatamente sull'andamento della politica regionale dell'Unione europea e del processo di adesione, nonché sul grado di preparazione delle autorità regionali e locali estoni a queste politiche;

- 4) promuovere un dialogo multilaterale strutturato fra a) le autorità regionali e locali estoni e b) le autorità regionali e locali degli Stati membri dell'Unione europea, in particolare creando reti nei settori specifici in cui i contatti diretti e la cooperazione tra le autorità regionali e locali della Repubblica estone e quelle degli Stati membri dell'Unione europea possano costituire il modo più efficace di risolvere determinati problemi;
- 5) organizzare periodicamente scambi di informazioni sulla cooperazione interregionale fra le autorità regionali e locali della Repubblica estone e quelle degli Stati membri;
- 6) favorire gli scambi di esperienze e di competenze in merito alla politica regionale e agli interventi strutturali fra a) le autorità regionali e locali estoni e b) le autorità regionali e locali degli Stati membri dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda il know-how e le tecniche attinenti all'elaborazione dei piani o delle strategie di sviluppo regionali e locali e un uso più oculato dei fondi strutturali;
- 7) assistere le autorità regionali e locali estoni mediante scambi di informazioni sull'applicazione pratica del principio della sussidiarietà in tutti gli aspetti della vita a livello regionale e locale;
- 8) discutere di tutte le altre questioni pertinenti sollevate da una qualsiasi delle parti nell'ambito dell'attuazione dell'accordo europeo e della strategia di preadesione.

Articolo 19

Il comitato è composto da otto rappresentanti del Comitato delle regioni, da una parte, e da otto rappresentanti del comitato di collegamento estone per la cooperazione con il Comitato delle regioni, dall'altra. Viene inoltre nominato un numero equivalente di supplenti.

Il comitato svolge le sue attività su consultazione del Consiglio di associazione oppure, per quanto riguarda la promozione del dialogo tra le autorità regionali e locali, di sua iniziativa.

Il comitato può formulare raccomandazioni destinate al Consiglio di associazione.

⁽¹⁾ GU L 68 del 9.3.1998, pag. 3.

I membri vengono scelti in modo che il comitato rifletta il più fedelmente possibile i diversi livelli delle autorità regionali e locali della Comunità europea e della Repubblica estone.

Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Il comitato si riunisce con la frequenza stabilita nel suo regolamento interno.

Il comitato è copresieduto da un membro del Comitato delle regioni e da un membro del comitato di collegamento estone per la cooperazione con il Comitato delle regioni.

Articolo 20

Il Comitato delle regioni da una parte, e il comitato di collegamento estone per la cooperazione con il Comitato delle regioni, dall'altra, sostengono le rispettive spese di partecipazione alle riunioni del comitato, sia per quanto riguarda le spese di personale, viaggio e soggiorno, sia in relazione alle spese postali e di telecomunicazione.

Le spese di interpretariato durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico del Comitato delle regioni, ad eccezione delle spese di interpretariato o di traduzione da o verso l'estone, che sono a carico del comitato di collegamento estone per la cooperazione con il Comitato delle regioni.

Le altre spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte ospitante.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2003.

Per il Consiglio di associazione

La Presidente

K. OJULAND

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 16 giugno 2003****concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo**

(2003/465/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) dispone che le parti contraenti si impegnano ad adoperarsi costantemente per realizzare una liberalizzazione progressiva degli scambi di prodotti agricoli.
- (2) Nel 2002 il Regno di Norvegia e la Comunità europea hanno condotto negoziati commerciali bilaterali nel settore agricolo sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, che si sono conclusi con esito positivo il 18 dicembre 2002.
- (3) È opportuno approvare l'accordo in questione, in forma di scambio di lettere,

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. PAPANDREOU

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo

A. Lettera della Comunità

Bruxelles, il 20 giugno 2003

Signor,

mi prego far riferimento ai negoziati commerciali in materia di prodotti agricoli svoltisi tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia dal 4 marzo 2002 al 18 dicembre 2002 sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Nell'intento di favorire lo sviluppo armonioso degli scambi tra le parti, il Regno di Norvegia e la Comunità europea hanno concordato preferenze commerciali bilaterali supplementari applicabili a taluni prodotti agricoli. Il presente accordo comprende un accordo consolidato riguardante gli scambi reciproci di formaggi e concessioni reciproche su una serie di prodotti agricoli, compresi contingenti tariffari supplementari rispetto alle preferenze attuali.

Le confermo che tali negoziati hanno permesso di raggiungere i risultati seguenti:

- 1) A decorrere dal 1° luglio 2003, la Norvegia e la Comunità intensificano gli scambi reciproci di formaggi. Il testo e i contingenti tariffari annui consolidati sono fissati nell'allegato I.
- 2) A decorrere dal 1° luglio 2003, la Norvegia apre per la Comunità i contingenti tariffari annui per i prodotti originari della Comunità che figurano nell'allegato II. Tali concessioni bilaterali vanno ad aggiungersi a quelle già in vigore ⁽¹⁾.
- 3) A decorrere dal 1° luglio 2003, la Norvegia riduce o sopprime i dazi all'importazione sui prodotti originari della Comunità che figurano nell'allegato III. Tali concessioni bilaterali vanno ad aggiungersi a quelle già in vigore ⁽¹⁾.
- 4) A decorrere dal 1° luglio 2003, la Comunità sopprime i dazi all'importazione sui prodotti originari della Norvegia che figurano nell'allegato IV. Tali concessioni bilaterali vanno ad aggiungersi a quelle già in vigore ⁽¹⁾.
- 5) A decorrere dal 1° luglio 2003, la Comunità apre per la Norvegia i contingenti tariffari annui per i prodotti originari della Norvegia che figurano nell'allegato V. Tali concessioni bilaterali vanno ad aggiungersi a quelle già in vigore ⁽¹⁾.
- 6) Le parti prendono i necessari provvedimenti per garantire che i vantaggi reciprocamente concessi non siano compromessi da altre misure applicabili all'importazione.
- 7) Le parti convengono di prendere i necessari provvedimenti per garantire che i contingenti tariffari siano gestiti in modo che le importazioni possano aver luogo regolarmente e che i quantitativi convenuti per l'importazione possano essere effettivamente importati. Ove del caso, nel 2003 vengono aperti contingenti tariffari su base proporzionale.
- 8) Le parti convengono di scambiare regolarmente informazioni relative alla gestione dei contingenti tariffari, le quotazioni e qualsiasi altra informazione utile riguardante i rispettivi mercati interni e l'attuazione del presente accordo.
- 9) Su richiesta di una delle parti vengono avviate consultazioni in merito a qualsiasi problema relativo al funzionamento del presente accordo. Qualora insorgano difficoltà, tali consultazioni vengono avviate quanto prima affinché sia possibile adottare le opportune misure correttive.
- 10) Le norme di origine in vista dell'applicazione delle concessioni di cui agli allegati da I a V del presente accordo figurano nell'allegato IV dello scambio di lettere del 2 maggio 1992. Tuttavia, il paragrafo 2 dell'allegato IV fa riferimento all'elenco che figura nell'allegato II del protocollo 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, applicabile ai sensi dell'allegato I del protocollo stesso, anziché all'elenco che figura nell'appendice di cui al paragrafo 2 dell'allegato IV dello scambio di lettere del 2 maggio 1992.

⁽¹⁾ Scambio di lettere del 2 maggio 1992, decisione 93/239/CE del Consiglio (GU L 109 dell'1.5.1993, pag. 1) e scambio di lettere del 20 dicembre 1995, decisione 95/582/CE del Consiglio (GU L 327 del 30.12.1995, p. 17).

- 11) La Norvegia e la Comunità europea convengono di riaprire i negoziati bilaterali nell'ambito dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo entro due anni.

Il presente scambio di lettere è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

Mi pregio di confermarLe l'accordo della Comunità in merito al contenuto della presente lettera.

Le sarei grato se volesse confermare che il governo del Regno di Norvegia concorda su quanto sopra.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio dell'Unione europea



Mary Munch

ALLEGATO I

Scambi di formaggi

1. La Comunità europea sopprime i dazi all'importazione sui contingenti già esistenti per i formaggi e aumenta tali contingenti. I contingenti tariffari annui consolidati sono i seguenti:

Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Quantitativo annuo (t)	Aliquota del dazio
ex 0406 90 23	Edam norvegese	3 467	esenzione
0406 90 39	Jarlsberg		
ex 0406 90 78	Gouda norvegese		
0406 90 86	Altri formaggi		
0406 90 87			
0406 90 88			
0406 10	Formaggi freschi	533	esenzione

(¹) Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC.

2. La Norvegia sopprime i dazi all'importazione sui contingenti già esistenti per i formaggi e aumenta tali contingenti. Il contingente tariffario annuo consolidato è il seguente:

Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativo annuo (t)	Aliquota del dazio
0406	Formaggi e latticini	4 000	esenzione

3. La Norvegia migliora l'attuale sistema di gestione delle importazioni, nell'ambito del quale la concessione dei titoli è effettuata in base ai diritti storici, segnatamente agevolando l'accesso dei nuovi operatori ai titoli di importazione. Essa continua a gestire, nell'ambito del contingente tariffario annuo consolidato per i formaggi, un quantitativo di 2 360 tonnellate sulla base di un elenco di formaggi, in conformità dello scambio di lettere dell'11 aprile 1983. I quantitativi supplementari nell'ambito dei contingenti tariffari consolidati per i formaggi non sono soggetti a tale elenco e la loro importazione non è subordinata a condizioni specifiche in funzione del tipo di formaggio. Tuttavia devono essere ridotte al minimo le importazioni di formaggi destinati alla trasformazione, ad eccezione di quelli utilizzati per la preparazione di piatti pronti (p.es. pizza o snack al formaggio).
4. La Comunità gestisce il contingente tariffario annuo per i formaggi nell'ambito del regime generale di titoli applicato nel settore lattiero-caseario. Il sistema di certificazione IMA1 è abolito.
5. Le presenti disposizioni sostituiscono i precedenti accordi conclusi tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in materia di scambi reciproci di formaggi.

ALLEGATO II

Contingenti tariffari supplementari concessi dalla Norvegia

1. La Norvegia apre i seguenti contingenti tariffari annui per i seguenti prodotti originari della Comunità (*):

Codice doganale norvegese	Designazione delle merci	Quantitativo annuo (t)	Aliquota del dazio
0206 41 00	Fegati della specie suina, congelati	250	5 NOK/kg
0210 11 00	Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati, della specie suina	200	esenzione
0705 11 11 0705 11 21	Insalata Iceberg	600	esenzione
0712 90 11	Patate, anche tagliate in pezzi o a fette ma non altrimenti preparate	300	esenzione
ex 0808 10 11	Mele, dal 1° maggio al 1° agosto	2 000	esenzione
0810 10 23 0810 10 24	Fragole, fresche, dal 9 giugno al 9 settembre	300	esenzione
0811 10 01	Fragole, congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	500	esenzione
0811 10 09	Altre fragole		
0812 10 00	Ciliege, temporaneamente conservate	100	4,3 NOK/kg
ex 1209 23 00	Semi di festuca, per manto erboso	55 ⁽¹⁾	esenzione
ex 1209 24 00	Semi di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (<i>Poa pratensis</i> L.), per manto erboso	100 ⁽¹⁾	esenzione
1209 25 00	Semi di loglio (<i>Lolium multiflorum</i> Lam., <i>Lolium perenne</i> L.)	600	esenzione
1214 90 91	Fieno	10 000 ⁽¹⁾	esenzione
1601 00 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	200	esenzione
1602 49 10	«Bacon crisp»	200 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	esenzione
ex 1602 50 00	Polpette di carne	150	esenzione
2009 71 00	Succhi di mela, di un valore Brix inferiore o uguale a 20	1 000	esenzione
2009 79 00	Altri succhi di mela		

⁽¹⁾ Aumento del contingente esistente.

⁽²⁾ Il dazio attualmente in vigore nell'ambito del contingente è soppresso.

2. La Norvegia apre i seguenti contingenti tariffari annui in esenzione doganale per i seguenti prodotti originari della Comunità (*):

Codice doganale norvegese	Designazione delle merci	Valore annuo in milioni di NOK
0602 90 61	(<i>Condiaeum</i> , <i>Croton</i> , <i>Dieffenbacchia</i> , <i>Epipremnum</i> , <i>Scindapsus aureum</i> , <i>Hedera</i> , <i>Nephrolepis</i> , <i>Peperomia obtusifolia</i> , <i>Peperomia rotundifolia</i> , <i>Schefflera</i> , <i>Soleirolia</i> e <i>Helxine</i> , anche se importati come parti di gruppi eterogenei di piante), dal 1° maggio al 14 dicembre	4
0602 90 71	Erba a rotoli o in zolle (manto erboso)	4

(*) Se non altrimenti specificato, i contingenti si applicano su base annuale.

ALLEGATO III

Concessioni tariffarie supplementari accordate dalla Norvegia

La Norvegia riduce o abolisce i dazi all'importazione sui seguenti prodotti originari della Comunità (*):

Codice doganale norvegese	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
0602	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)	
	-- Talee, non radicate o in vitro, per l'orticoltura:	
	--- Altre:	
0602 10 21	---- Begonia, tutte le varietà, <i>Campanula isophylla</i> , <i>Euphorbia pulcherrima</i> , <i>Poinsettia pulcherrima</i> , <i>Fuchsia</i> , <i>Hibiscus</i> , <i>Kalanchoe</i> e <i>Petunia pendula</i>	25 %
0602 10 22	---- Saintpaulia, <i>Scaevola</i> e <i>Streptocarpus</i>	15 %
0602 10 23	---- <i>Dendranthema x grandiflora</i> e <i>Chrysanthemum x moriflorum</i> , dal 1° aprile al 15 ottobre	15 %
0602 10 24	---- Pelargonium	35 %
0602 10 29	---- Altre (1)	esenzione
0602 30 13	- Rododendri e azalee, anche innestati: -- <i>Azalea indica</i> (azalea da interni): --- Altri (tranne quelli in vegetazione): ---- dal 24 dicembre al 14 novembre	esenzione
	- Rosai, anche innestati:	
0602 40 02	-- Piante madri	esenzione
0602 40 03	-- Talee radicate, non imballate per la vendita al dettaglio	esenzione
0602 40 04	-- Rosai a radice nuda, senza alcun tipo di mezzo di crescita, non imballati per la vendita al dettaglio	esenzione
	----- Piante verdi in vaso, dal 1° maggio al 14 dicembre:	
0602 90 62	----- <i>Asplenium</i> , <i>Begonia x rex-cultorum</i> , <i>Chlorophytum</i> , <i>Euonymus japonicus</i> , <i>Fatsia japonica</i> , <i>Aralia sieboldii</i> , <i>Ficus elastica</i> , <i>Monstera</i> , <i>Philodendron scandens</i> , <i>Radermachera</i> , <i>Stereospermum</i> , <i>Syngonium</i> e <i>X-Fatschedera</i> , anche se importati come parti di gruppi eterogenei di piante	25 %
0602 90 63	----- Altre, anche se importate come parti di gruppi eterogenei di piante (tranne <i>Condiaeum</i> , <i>Croton</i> , <i>Dieffenbachia</i> , <i>Epipremnum</i> , <i>Scindapsus aureum</i> , <i>Hedera</i> , <i>Nephrolepis</i> , <i>Peperomia obtusifolia</i> , <i>Peperomia rotundifolia</i> , <i>Schefflera</i> , <i>Soleirolia</i> e <i>Helxine</i>)	esenzione
	----- Piante da fiori in vaso:	

(*) Se non altrimenti specificato, le concessioni si applicano su base annuale.

Codice doganale norvegese	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
0602 90 65	----- <i>Achimenes</i> , <i>Aster novi-belgii</i> , <i>Calceolaria herbeohybrida</i> , <i>Capsicum annum</i> , <i>Catharanthus roseus</i> , <i>Vinca rosea</i> , <i>Dipladenia</i> , <i>Nematanthus</i> , <i>Hypocyrtia</i> , <i>Osteospermum</i> , <i>Schlumbergera</i> , <i>Senecio x hybridus</i> , <i>Cineraria</i> , <i>Sinningia speciosa</i> , <i>Gloxinia</i> , <i>Solanum</i> e <i>Streptocarpus</i> , anche se importati come parti di gruppi eterogenei di piante	30 %
0602 90 66	----- Altre, anche se importate come parti di gruppi eterogenei di piante (tranne <i>Achimenes</i> , <i>Aster novi-belgii</i> , <i>Calceolaria herbeohybrida</i> , <i>Capsicum annum</i> , <i>Catharanthus roseus</i> , <i>Vinca rosea</i> , <i>Dipladenia</i> , <i>Nematanthus</i> , <i>Hypocyrtia</i> , <i>Osteospermum</i> , <i>Schlumbergera</i> , <i>Senecio x hybridus</i> , <i>Cineraria</i> , <i>Sinningia speciosa</i> , <i>Gloxinia</i> , <i>Solanum</i> e <i>Streptocarpus</i>)	esenzione
	----- Talee radicate e giovani piante:	
0602 90 67	----- <i>Begonia</i> (tutte le varietà), <i>Campanula isophylla</i> , <i>Dendranthema x grandiflora</i> , <i>Chrysanthemum x morifolium</i> , <i>Cyclamen</i> , <i>Euphorbia pulcherrima</i> , <i>Fuchsia</i> , <i>Hibiscus</i> , <i>Kalanchoe</i> , <i>Pelargonium</i> , <i>Petunia-heng</i> , <i>Saintpaulia</i> , <i>Scaevola</i> , e <i>Sinningia syn. Gloxinia</i>	38 %
0602 90 68	----- Altre	esenzione
0602 90 69	----- Altre	esenzione
0602 90 79	----- Altre [tranne l'erba a rotoli o in zolle (manto erboso)]	esenzione
ex 0603	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati.	
	– Freschi:	
0603 10 12	--- <i>Argyranthemum frutescens</i> e <i>Chrysanthemum frutescens</i> , dal 1° novembre al 30 aprile, <i>Dendranthema x grandiflora</i> e <i>Chrysanthemum x morifolium</i> , dal 15 dicembre al 15 marzo, <i>Dianthus caryophyllus</i> , dal 1° novembre al 15 maggio, <i>Freesia</i> , dal 1° dicembre al 31 marzo, <i>Rosa</i> , dal 1° novembre al 31 marzo, e <i>Tulipa</i> , dal 1° maggio al 31 maggio, anche se importate come parti di mazzi misti e affini	esenzione
0603 10 98	--- <i>Freesia</i> , dal 1° aprile al 30 novembre, <i>Iris</i> , <i>Limonium</i> , <i>Statice</i> , <i>Matthiola</i> , e <i>Narcissus</i> , anche se importati come parti di mazzi misti e affini	esenzione
0603 10 99	--- Altri, anche se importati come parti di mazzi misti e affini (tranne quelli recanti un numero di codice specifico)	esenzione
0603 90 00	– Altri	esenzione
ex 0604	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati.	
	– Freschi:	
0604 91 10	--- Adianto (<i>Adiantum</i>) e <i>Asparagus</i> , dal 1° giugno al 31 ottobre	esenzione
0702 00 22	Pomodori, freschi o refrigerati, dal 10 al 31 maggio	10,21 NOK/kg
0702 00 23	Pomodori, freschi o refrigerati, dal 1° giugno al 10 luglio	10,21 NOK/kg
0702 00 30	Pomodori, freschi o refrigerati, dall'11 luglio al 14 ottobre	6,86 NOK/kg

Codice doganale norvegese	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
0702 00 40	Pomodori, freschi o refrigerati, dal 15 al 31 ottobre	esenzione
ex 0704 90 91	Cavolo verza, fresco o refrigerato, dal 1° dicembre al 30 giugno	esenzione
ex 0704 90 92	Cavolo laciniato, fresco o refrigerato, dal 1° dicembre al 31 luglio	esenzione
0706 10 30	Navoni	esenzione
0707 00 20	Cocomeri serpentine, freschi o refrigerati, dal 1° al 30 novembre	esenzione
0709 10 10	Carciofi, freschi o refrigerati, dal 1° giugno al 30 novembre	esenzione
0709 52 00	Tartufi, freschi o refrigerati	esenzione
0709 90 10	Olive, fresche o refrigerate	esenzione
0709 90 20	Capperi, freschi o refrigerati	esenzione
0709 90 99	Altri ortaggi diversi da quelli recanti un numero di codice specifico	esenzione
0711 20 10	Olive destinate ad utilizzi diversi dalla produzione di olio	esenzione
0711 20 90	Olive, altre	esenzione
0711 30 10	Capperi in salamoia	esenzione
0711 30 90	Capperi, altri	esenzione
0712 90 91	Pomodori, secchi	esenzione
0804 40 00	Avocado, freschi o secchi	esenzione
0806 10 19	Uve, non destinate al consumo umano, dal 1° agosto a fine febbraio	esenzione
0806 10 99	Uve, non destinate al consumo umano, dal 1° marzo al 31 luglio	esenzione
0808 10 22	Mele, fresche, dal 1° dicembre al 30 aprile	esenzione
0808 20 12	Pere, fresche, dal 1° dicembre al 10 agosto	esenzione
0813 30 00	Mele, secche	esenzione
0813 40 01	Mirtilli, secchi	esenzione
0813 40 02	Altri, secchi (tranne albicocche e prugne)	esenzione
0813 50 99	Altri miscugli, secchi (tranne quelli specificati)	esenzione
1507 10 90	Oli di soia, greggi, depurati delle mucillagini, non destinati all'alimentazione	esenzione
1514 11 90	Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico e loro frazioni, greggi, non destinati all'alimentazione	esenzione
1514 91 90	Altri oli di ravizzone o di colza, non destinati all'alimentazione, o oli di senapa, non destinati all'alimentazione	esenzione
2001 90 20	Olive, preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico	esenzione

Codice doganale norvegese	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
2001 90 61	Peperoni dolci, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	esenzione
2001 90 10	Capperi, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	esenzione
2002 10 01	Pomodori, interi o in pezzi, in contenitori ermetici, preparati o conservati	esenzione
2002 10 09	Altri pomodori, interi o in pezzi, preparati o conservati	esenzione
2003 10 08	Funghi del genere <i>Agaricus</i> , diversi da quelli coltivati, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico	esenzione
2005 51 00	Fagioli in grani (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>), preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico	esenzione
2005 59 09	Fagioli, preparati, altri (tranne fagioli di Spagna, fagioli verdi e fagioli gialli)	esenzione
2005 90 03	Peperoni dolci (<i>Capsicum annuum var. annuum</i>), preparati o conservati	esenzione
2008 30 99	Agrumi, tranne i mandarini, non destinati all'alimentazione, preparati o conservati	esenzione
2008 40 00	Pere, altrimenti preparate o conservate	esenzione
2008 92 01	Miscugli, composti interamente di frutta dei codici 08.03-08.10, altrimenti preparati e conservati	esenzione
2009 50 00	Succhi di pomodoro	esenzione
2009 90 00	Miscugli di succhi di frutta o di verdura	26,86 NOK/kg

(¹) 0602 10 29: piante verdi dal 1° maggio al 14 dicembre, altre piante tutto l'anno.

ALLEGATO IV

Concessioni tariffarie supplementari accordate dalla Comunità

La Comunità abolisce i dazi all'importazione sui seguenti prodotti originari della Norvegia:

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
0602 10 90	Altre talee senza radici e marze	esenzione
0602 20 90	Altri alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati	esenzione
ex 0602 30 00	Rododendri	esenzione
0602 90 30	Piantimi di ortaggi e piantimi di fragole	esenzione
0602 90 45	Piante da pien'aria, talee radicate e giovani piante, tranne alberi da bosco	esenzione
0602 90 49	Piante da pien'aria, altre	esenzione
ex 0604 91 90	Agrifoglio	esenzione

ALLEGATO V

Contingenti tariffari supplementari concessi dalla Comunità

1. La Comunità apre i seguenti contingenti tariffari annui per i seguenti prodotti originari della Norvegia (*):

Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativo annuo (t)	Aliquota del dazio ⁽³⁾
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	300	esenzione
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate, in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie	200	esenzione
0705 11 00	Lattughe a cappuccio	300	esenzione
0705 19 00	Altre lattughe	300	esenzione
ex 0809 20	Ciliege, fresche, dal 16 luglio al 31 agosto	300 ⁽¹⁾	esenzione ⁽²⁾
0810 10 00	Fragole, fresche, dal 9 giugno al 9 settembre	300 ⁽¹⁾	esenzione
1601	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	300	esenzione

⁽¹⁾ Aumento del contingente esistente.

⁽²⁾ Si applica il dazio specifico supplementare.

⁽³⁾ Quando esiste un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è uguale al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.

2. La Comunità apre i seguenti contingenti tariffari annui in esenzione doganale per i seguenti prodotti originari della Norvegia (*):

Codice NC	Designazione delle merci	Valore annuo in milioni di NOK
0602 90 51	Piante perenni	1
0602 90 70	Piante da interni, talee radicate e giovani piante, escluse le cactacee	4

(*) Se non altrimenti specificato, i contingenti si applicano su base annuale.

B. Lettera della Norvegia

Bruxelles, il 20 giugno 2003

Signor,

mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

«mi prego far riferimento ai negoziati commerciali in materia di prodotti agricoli svoltisi tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia dal 4 marzo 2002 al 18 dicembre 2002 sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Nell'intento di favorire lo sviluppo armonioso degli scambi tra le parti, il Regno di Norvegia e la Comunità europea hanno concordato preferenze commerciali bilaterali supplementari applicabili a taluni prodotti agricoli. Il presente accordo comprende un accordo consolidato riguardante gli scambi reciproci di formaggi e concessioni reciproche su una serie di prodotti agricoli, compresi contingenti tariffari supplementari rispetto alle preferenze attuali.

Le confermo che tali negoziati hanno permesso di raggiungere i risultati seguenti:

- 1) A decorrere dal 1° luglio 2003, la Norvegia e la Comunità intensificano gli scambi reciproci di formaggi. Il testo e i contingenti tariffari consolidati annuali consolidati sono fissati nell'allegato I.
- 2) A decorrere dal 1° luglio 2003, la Norvegia apre per la Comunità i contingenti tariffari annui per i prodotti originari della Comunità che figurano nell'allegato II. Tali concessioni bilaterali vanno ad aggiungersi a quelle già in vigore ⁽¹⁾.
- 3) A decorrere dal 1° luglio 2003, la Norvegia riduce o sopprime i dazi all'importazione sui prodotti originari della Comunità che figurano nell'allegato III. Tali concessioni bilaterali vanno ad aggiungersi a quelle già in vigore ⁽¹⁾.
- 4) A decorrere dal 1° luglio 2003, la Comunità sopprime i dazi all'importazione sui prodotti originari della Norvegia che figurano nell'allegato IV. Tali concessioni bilaterali vanno ad aggiungersi a quelle già in vigore ⁽¹⁾.
- 5) A decorrere dal 1° luglio 2003, la Comunità apre per la Norvegia i contingenti tariffari annui per i prodotti originari della Norvegia che figurano nell'allegato V. Tali concessioni bilaterali vanno ad aggiungersi a quelle già in vigore ⁽¹⁾.
- 6) Le parti prendono i necessari provvedimenti per garantire che i vantaggi reciprocamente concessi non siano compromessi da altre misure applicabili all'importazione.
- 7) Le parti convengono di prendere i necessari provvedimenti per garantire che i contingenti tariffari siano gestiti in modo che le importazioni possano aver luogo regolarmente e che i quantitativi convenuti per l'importazione possano essere effettivamente importati. Ove del caso, nel 2003 vengono aperti contingenti tariffari su base proporzionale.
- 8) Le parti convengono di scambiare regolarmente informazioni relative alla gestione dei contingenti tariffari, le quotazioni e qualsiasi altra informazione utile riguardante i rispettivi mercati interni e l'attuazione del presente accordo.
- 9) Su richiesta di una delle parti vengono avviate consultazioni in merito a qualsiasi problema relativo al funzionamento del presente accordo. Qualora insorgano difficoltà, tali consultazioni vengono avviate quanto prima affinché sia possibile adottare le opportune misure correttive.
- 10) Le norme di origine in vista dell'applicazione delle concessioni di cui agli allegati da I a V del presente accordo figurano nell'allegato IV dello scambio di lettere del 2 maggio 1992. Tuttavia, il paragrafo 2 dell'allegato IV fa riferimento all'elenco che figura nell'allegato II del protocollo 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, applicabile ai sensi dell'allegato I del protocollo stesso, anziché all'elenco che figura nell'appendice di cui al paragrafo 2 dell'allegato IV dello scambio di lettere del 2 maggio 1992.
- 11) La Norvegia e la Comunità europea convengono di riaprire i negoziati bilaterali nell'ambito dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo entro un termine di due anni.

Il presente scambio di lettere è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

⁽¹⁾ Scambio di lettere del 2 maggio 1992, decisione 93/239/CE del Consiglio (GU L 109 dell'1.5.1993, pag. 1) e scambio di lettere del 20 dicembre 1995, decisione 95/582/CE del Consiglio (GU L 327 del 30.12.1995, p. 17).

Mi prego di confermarLe l'accordo della Comunità in merito al contenuto della lettera.

Le sarei grato se volesse confermare che il governo del Regno di Norvegia concorda su quanto sopra.»

Mi prego di confermarLe l'accordo del governo del Regno di Norvegia in merito al contenuto della Sua lettera.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

Per il Governo del Regno di Norvegia



A handwritten signature in black ink, reading "Bjørn T. Gydeleand". The signature is written in a cursive style with a long horizontal line extending from the end of the name.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2003

recante criteri per la suddivisione in zone e la sorveglianza ufficiale da attuare in caso di sospetto o conferma della presenza di anemia infettiva dei salmoni (ISA)

[notificata con il numero C(2003) 1831]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/466/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15,

vista la direttiva 93/53/CE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/288/CE della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2 e l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della direttiva 93/53/CEE, i prelievi e gli esami di laboratorio destinati ad individuare la presenza di malattie figuranti negli elenchi I e II, di cui all'allegato A della direttiva 91/67/CEE, si effettuano secondo i metodi definiti all'articolo 15 della direttiva 91/67/CEE.
- (2) Nell'allegato della decisione 2001/183/CE ⁽⁵⁾ sono stabiliti i piani di campionamento e i metodi diagnostici per individuare e confermare la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN), malattie dei pesci figuranti nell'elenco II.
- (3) A norma dell'articolo 5, paragrafo 2 e dell'articolo 6 della direttiva 93/53/CEE, tutte le aziende situate nello stesso bacino imbrifero o nella stessa zona costiera di un'azienda di cui si sospetti o sia confermata l'infezione da virus dell'anemia infettiva dei salmoni (ISA) devono essere sottoposte a sorveglianza ufficiale. Occorre stabilire criteri per la suddivisione in zone e la sorveglianza ufficiale.

- (4) Per definire i piani di campionamento e i metodi diagnostici da seguire per individuare e confermare la presenza dell'anemia infettiva dei salmoni (ISA), nonché per stabilire i criteri per la suddivisione in zone e la sorveglianza ufficiale da attuare in caso di sospetto o conferma della malattia, sono stati consultati esperti nel campo della salute dei pesci e delle analisi di laboratorio. Inoltre, è necessario tener conto delle direttive per la diagnosi dell'ISA stabilite nell'attuale edizione del Diagnostic Manual for Aquatic Animal Diseases, (Manuale per la diagnosi delle malattie degli animali acquatici) edito dall'Ufficio internazionale delle epizootie (OIE).
- (5) Per l'attuazione delle nuove disposizioni è opportuno prevedere un congruo periodo di tempo.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I piani di campionamento ed i metodi diagnostici per individuare e confermare la presenza dell'anemia infettiva dei salmoni (ISA), nonché i criteri per la suddivisione in zone e la sorveglianza ufficiale da porre in essere in seguito al sospetto o alla conferma della malattia, sono stabiliti nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entrerà in vigore il 23 ottobre 2003.

⁽¹⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 99 del 10.4.2001, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 67 del 9.3.2001, pag. 65.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

programmi di campionamento e metodi diagnostici per individuare e confermare la presenza dell'anemia infettiva dei salmoni (ISA) e criteri per la suddivisione in zone e la sorveglianza ufficiale da porre in essere in seguito al sospetto o alla conferma della malattia

INTRODUZIONE E DEFINIZIONI

Il presente allegato:

- a) stabilisce gli orientamenti e i requisiti minimi relativi ai programmi di campionamento e ai metodi diagnostici per individuare e confermare la presenza dell'anemia infettiva dei salmoni;
- b) recepisce le disposizioni e le definizioni stabilite dalla direttiva 91/67/CEE e dalla direttiva 93/53/CEE;
- c) reca disposizioni intese a consentire una diagnosi corretta, il controllo e la sorveglianza dell'anemia infettiva dei salmoni in caso di sospetto o conferma della sua presenza;
- d) è destinato sia alle autorità competenti per la lotta contro la ISA che al personale di laboratorio incaricato dell'esecuzione dei test relativi a tale malattia. È riservata una particolare attenzione alle procedure di campionamento, ai principi e alle applicazioni dei test di laboratorio e alla valutazione dei relativi risultati, nonché alla descrizione particolareggiata delle tecniche di laboratorio. Tuttavia, ove ciò sia necessario, i laboratori possono modificare i test descritti nel presente allegato o applicare test diversi, a condizione che questi risultino avere sensibilità e specificità equivalenti. Inoltre sono stabiliti i criteri per la suddivisione in zone e per la sorveglianza ufficiale da porre in essere in caso di sospetto o conferma della presenza dell'ISA.

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni aggiuntive:

«bacino idrografico»: si intende l'intero bacino di raccolta, dalle sorgenti dei corsi d'acqua fino alle foci, oppure parte di un bacino, dalle sorgenti di un corso d'acqua fino ad una barriera naturale o artificiale che impedisce ai pesci di migrare al di là di detta barriera;

«zona costiera» è costituita da una parte della costa, o delle acque marine, o dell'estuario, rispondente a una precisa delimitazione geografica, che rappresenta un sistema idrodinamico omogeneo o una serie di sistemi idrodinamici omogenei.

La parte I stabilisce principi generali e criteri per la diagnosi e la conferma dell'ISA e i criteri per la suddivisione in zone e la sorveglianza ufficiale da porre in essere in caso di sospetto o conferma della presenza della malattia.

La parte II descrive le ispezioni e i prelievi da effettuare per individuare la presenza della malattia.

La parte III stabilisce i metodi da seguire per l'esame virologico.

La parte IV descrive le procedure per l'esame dei campioni con la tecnica della trascrittasi inversa — reazione a catena della polimerasi (RT-PCR) per la rilevazione dell'ISA.

La parte V descrive il protocollo da utilizzare per l'esame di impronte di rene mediante la prova di immunofluorescenza indiretta (IFAT) per la ricerca di anticorpi dell'ISA.

La parte VI contiene la metodologia dell'esame istologico.

La parte VII contiene l'elenco delle abbreviazioni e delle sigle.

I. Criteri per la diagnosi dell'ISA, la suddivisione in zone e l'adozione di determinate misure di controllo e di sorveglianza ufficiale**I.1. Principi generali per la diagnosi dell'ISA**

Nella parte I.2 del presente allegato figura un elenco di motivi che inducono a sospettare che il pesce sia stato contagiato dal virus dell'ISA. Gli Stati membri garantiscono che, se in un'azienda si sospetta che il pesce sia contaminato dal virus dell'ISA, si proceda quanto prima ad un'indagine ufficiale per confermare od escludere la presenza della malattia, in base ad ispezioni ed esami clinici, al prelievo e alla selezione di campioni applicando i metodi descritti nelle parti III-VI del presente allegato per gli esami di laboratorio. La presenza dell'ISA è ufficialmente confermata se è soddisfatta una delle tre serie di condizioni di cui alle lettere a), b) o c), della parte I.3 del presente allegato.

I.2. Sospetto di infezione da ISA

I.2.1. Si deve sospettare l'infezione da ISA qualora sussista almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la presenza di risultanze post mortem riferibili all'ISA, con o senza segni clinici della malattia. Le risultanze post mortem e i segni clinici della malattia devono corrispondere a quelli stabiliti nell'attuale edizione del Manuale di diagnostica per le malattie degli animali acquatici dell'OIE;
- b) il virus dell'ISA è isolato e identificato in una coltura cellulare prelevata da un campione di pesce dell'azienda, come descritto nella parte III;

- c) due prove di laboratorio indipendenti, eseguite avvalendosi delle metodiche RT-PCR (parte IV) e IFAT (parte V) forniscono una prova ragionevole della presenza del virus dell'ISA;
- d) trasferimento di pesce vivo in un'azienda nella quale ci siano ragionevoli motivi di sospettare che la malattia fosse presente al momento del trasferimento del pesce;
- e) qualora dalle indagini risultino altri collegamenti epidemiologici significativi con le aziende in cui la malattia sia sospettata o confermata.

I.2.2. Ogni sospetto della presenza dell'ISA può essere escluso se da indagini continue, compiute al ritmo di almeno un'ispezione clinica al mese per sei mesi consecutivi, non emergano altre prove significative della presenza dell'ISA.

I.3. Conferma della presenza dell'ISA

Se sussiste una delle condizioni di cui alle lettere a), b) o c), la presenza dell'ISA si considera confermata:

- a) se si osservano risultanze post mortem e segni clinici riferibili all'ISA in base a quanto stabilito nell'attuale edizione del Manuale di diagnostica per le malattie degli animali acquatici dell'OIE, come pesce morto, indebolito o dal comportamento anormale, sintomi di anemia o altre risultanze e cambiamenti patologici post mortem e se viene individuato il virus dell'ISA mediante uno o più dei seguenti metodi:
 - i) isolamento e identificazione del virus dell'ISA in una coltura cellulare prelevata da almeno un campione di qualsiasi pesce allevato nell'azienda, come descritto nella parte III;
 - ii) identificazione del virus dell'ISA attraverso la metodica RT-PCR descritta nella parte IV;
 - iii) identificazione del virus dell'ISA in tessuti o preparati tissutali mediante specifici anticorpi al virus dell'ISA (ad esempio metodica IFAT o l'esame di impronte di rene come descritto nella parte V);
- b) in caso di isolamento e identificazione del virus dell'ISA in due campioni costituiti da uno o più pesci dell'azienda, analizzati in occasioni diverse avvalendosi del metodo descritto nella parte III;
- c) in caso di isolamento e identificazione del virus dell'ISA in almeno un campione di pesce dell'azienda, avvalendosi del metodo descritto nella parte III, con precisa conferma della presenza del virus in preparati tissutali prelevati da pesce allevato nell'azienda emersa dall'applicazione delle tecniche RT-PCR (parte IV) o IFAT (parte V).

I.4. Criteri per la creazione e la revoca di zone da sottoporre a controllo e sorveglianza ufficiale in seguito a sospetto o conferma della presenza dell'ISA

I.4.1. Ai fini della definizione di un programma di sorveglianza ufficiale in base al rischio, gli Stati membri sono tenuti a istituire idonee zone di sorveglianza e di controllo nelle vicinanze di un'azienda in cui si sospetta o è stata ufficialmente confermata la contaminazione da ISA.

I.4.2. Le zone devono essere definite in base ad un'analisi del rischio di ulteriore propagazione della malattia, da effettuarsi caso per caso. In base alla situazione epizootologica, il bacino imbrifero o la relativa zona costiera:

- sono definiti zona di controllo, oppure
- i bacini imbriferi e le zone costiere di una certa estensione possono essere divisi in una zona di controllo e in una zona di sorveglianza, purché non risulti compromessa la prevenzione della propagazione dell'ISA.

Inoltre, se necessario possono essere definite zone supplementari di sorveglianza all'esterno del bacino imbrifero o della zona costiera.

I.4.3. I fattori principali da prendere in considerazione per la definizione delle zone di cui sopra sono quelli che incidono sul rischio di propagazione della malattia ai pesci di allevamento e selvatici, come ad es.: il numero, la percentuale e la distribuzione della mortalità del pesce nell'azienda in cui si sospetta o è stata confermata l'infezione dal virus dell'ISA, la causa della mortalità constatata nell'azienda, la distanza dalle aziende vicine e la loro densità, le aziende di contatto, le specie presenti in azienda, il tipo di gestione applicata nell'azienda infetta e nelle aziende limitrofe, le condizioni idrodinamiche ed altri fattori significativi dal punto di vista epidemiologico, individuati nel quadro dell'indagine epizootologica eseguita a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 e dell'articolo 8 della direttiva 93/53/CEE.

I.4.4. Per la creazione delle zone si applicano i seguenti criteri minimi:

I.4.4.1. Lo Stato membro crea una «zona di controllo» nelle immediate vicinanze di un'azienda in cui sia stata confermata l'infezione da virus dell'ISA, secondo le seguenti modalità:

- nelle zone costiere: la zona compresa in raggio pari almeno ad un'escursione di marea oppure ad almeno 5 km, intorno all'azienda in cui è stata confermata l'infezione da ISAV, oppure un'area equivalente determinata in base a dati appropriati di natura idrodinamica o epidemiologica; oppure
- nelle zone interne: l'intero bacino idrografico dell'azienda in cui è stata confermata l'infezione da ISAV; nel caso di bacini idrografici di grandi dimensioni, lo Stato membro può limitare la zona a parti del bacino idrografico, purché non risulti compromessa la prevenzione della propagazione dell'ISA.

I.4.4.2. In caso di sospetto della presenza dell'ISA, viene creata una «zona di controllo temporaneo» in base agli stessi criteri descritti per la «zona di controllo».

I.4.4.3. Lo Stato membro crea una «zona di sorveglianza», se necessario, all'esterno della zona di controllo, nelle zone in cui si ritenga sufficiente una sorveglianza meno intensa, secondo le seguenti modalità:

- nelle zone costiere: una zona intorno alla zona di controllo che si sovrappone alle zone di escursione di marea; oppure una zona intorno alla zona di controllo compresa in un raggio di dieci chilometri dal centro della zona di controllo; oppure una zona equivalente stabilita in base a dati appropriati di natura idrodinamica o epidemiologica; oppure
- nelle zone interne: se necessario, una zona più ampia intorno alla zona di controllo.

I.5. *Vuoto sanitario e revoca delle zone di controllo e di sorveglianza*

I.5.1. Le autorità competenti dello Stato membro provvedono a che tutte le aziende situate all'interno della zona di controllo siano sottoposte ad un idoneo periodo di «vuoto sanitario» dopo la rimozione di tutto il pesce e la necessaria disinfezione. La durata del periodo di vuoto sanitario nelle aziende in cui è stata confermata l'infezione da virus dell'ISA non può essere inferiore a 6 mesi. Per le altre aziende situate nelle zone di controllo le autorità competenti stabiliscono la durata del periodo di vuoto sanitario in base ad un'analisi dei rischi, caso per caso. Una volta svuotate tutte le aziende all'interno della zona di controllo, si applica un periodo di vuoto sanitario sincronizzato di almeno sei settimane.

Inoltre, le autorità competenti possono decidere in merito all'applicazione di un vuoto sanitario nelle aziende situate nelle zone di sorveglianza.

I.5.2. Le zone di controllo istituite non possono essere revocate o ripopolate prima che tutte le aziende ivi situate siano state svuotate del pesce, opportunamente disinfettate e sottoposte a vuoto sanitario, secondo quanto descritto nel punto I.5.1. Durante il ripopolamento, le zone di controllo sono convertite in zone di sorveglianza ai sensi del punto I.4.4.3.

I.5.3. Le zone di controllo temporaneo istituite non possono essere revocate fino alla completa esclusione del sospetto di contaminazione da ISA conformemente alla parte I.2.2. In caso di conferma della contaminazione da ISA, conformemente alla parte 1.3, le zone di controllo temporaneo sono convertite in zone di controllo.

I.5.4. Le zone di sorveglianza istituite non possono essere revocate prima che siano trascorsi due anni dalla revoca della zona di controllo.

I.6. *Sorveglianza ufficiale in seguito a sospetto o conferma dell'ISA*

I.6.1. Con riferimento all'articolo 5, paragrafo 2 e all'articolo 6 della direttiva 93/53/CEE e per accertare la distribuzione e l'evoluzione della malattia in seguito a sospetto o conferma dell'ISA in un'azienda, le autorità competenti, oppure i servizi qualificati in materia di salute dei pesci, in consultazione e sotto controllo delle autorità competenti, applicano un programma di sorveglianza ufficiale in tutte le aziende situate nelle zone istituite.

I.6.2. Ai fini dell'applicazione di tale programma di sorveglianza ufficiale, le autorità competenti devono, se necessario attraverso indagini in loco, identificare tutte le aziende situate nelle zone istituite e procedere ad un censimento ufficiale delle specie, delle categorie e del numero di pesci presenti nelle aziende, compresi i tassi di mortalità.

- I.6.3. Dopo il primo censimento ufficiale, le aziende situate nelle zone di controllo temporaneo istituite che allevano salmone Atlantico (*Salmo salar*) — oppure qualsiasi altra specie repertoriata nel codice sanitario degli animali acquatici dell'OIE, nell'edizione più recente, come sensibile o portatore potenziale di ISA — sono tenute a riferire ogni due settimane alla competente autorità i casi di mortalità intervenuti. In caso di aumento della mortalità, le comunicazioni devono essere fatte per giorno e per gabbia. Le autorità competenti indagano in merito ai casi di incremento significativo della mortalità in un'azienda.

In caso di conferma dei sospetti, tutte le aziende situate nelle zone di controllo stabilite sono tenute a comunicare ogni settimana all'autorità competente i casi di mortalità osservati ogni giorno per gabbia.

Le aziende situate nelle zone di sorveglianza comunicano all'autorità competente ogni due settimane i casi di mortalità.

Inoltre, nelle zone istituite si effettuano ispezioni regolarmente nel corso dell'anno, con la frequenza indicata nella tabella 1. Tuttavia quando le condizioni climatiche rendano impossibili tali ispezioni per una parte dell'anno, gli Stati membri possono stabilire una frequenza di ispezione diversa nel relativo piano di intervento.

Tabella 1

Programma di sorveglianza ufficiale

Ubicazione dell'azienda	Numero minimo di ispezioni all'anno	Numero minimo di ispezione all'anno dopo la revoca della zona di controllo
Zona di controllo	12	
Zone di sorveglianza	6	6
Zona di controllo temporaneo	6	

Il programma di sorveglianza si applica fino alla revoca delle zone.

- I.6.4. Le ispezioni, così come la selezione, il prelievo, la preparazione e la spedizione dei campioni hanno luogo secondo le disposizioni figuranti nella parte II, punti 1-4. L'esame dei campioni è effettuato secondo le modalità descritte nelle parti III-VI.

II. Ispezione e prelievo di campioni

II.1. Ispezione, selezione e prelievo di campioni in aziende in cui si sospetta la presenza di ISA

- II.1.1. Nel corso delle ispezioni regolari effettuate nell'ambito del programma ufficiale di sorveglianza descritto nella parte I.6 e nelle aziende in cui si sospetta il contagio dal virus dell'ISA, occorre ispezionare tutti gli impianti dell'azienda (gabbie, vasche e bacini) per verificare se siano presenti pesci morti, indeboliti o dal comportamento anormale. Se possibile, occorre esaminare i pesci morti da poco (non decomposti), deboli o dal comportamento anormale per la ricerca di segni clinici o risultanze post mortem connesse all'ISA, quali descritte nell'attuale edizione del manuale dell'OIE per la diagnosi delle malattie degli animali acquatici.
- II.1.2. Se si osservano segni clinici riferibili all'ISA o qualora un ispettore o un veterinario abbia motivo di sospettare che il pesce possa esserne contagiato, occorre prelevare un campione di almeno 10 pesci. Se possibile, il campione deve essere composto da pesci morti da poco, pesci indeboliti o dal comportamento anormale. Se il numero dei pesci che presentano segni clinici è insufficiente, occorre completare il campione con pesci sani prelevati dalle gabbie, vasche o bacini in cui sono stati constatati i tassi più elevati di mortalità o di pesci che presentano segni clinici della malattia.
- II.1.3. Qualora si riscontrino pesci morti da poco o indeboliti o dal comportamento anormale che non presentano segni clinici o risultanze post mortem riferibili all'ISA il campionamento non è obbligatorio, benché a discrezione dell'ispettore o del veterinario possano essere prelevati campioni per eseguire una diagnosi differenziale.

- II.1.4. Qualora si sospetti l'infezione da ISA nei salmoni selvatici, gli Stati membri provvedono al prelievo di campioni appropriati e li esaminano applicando i relativi metodi clinici o di laboratorio stabiliti nella parte II e nelle parti III-VI per escludere oppure confermare la presenza dell'ISA e per valutare se la presenza della malattia costituisca una minaccia significativa per i pesci di allevamento.

II.2. *Preparazione dei campioni*

- II.2.1. I campioni per l'esame istologico devono essere prelevati esclusivamente da pesce appena soppresso, che presenta segni clinici o risultanze post mortem compatibili con la malattia. Occorre prelevare campioni di ogni lesione esterna o interna e in ogni caso da ciascun esemplare di pesce si asportano con un bisturi campioni di fegato, rene medio, cuore e milza, che vengono posti in una soluzione di formalina tamponata all'8-10 % (v/v). La proporzione di fissativo rispetto al tessuto deve essere di almeno 20:1 per garantire una conservazione soddisfacente dello stesso.
- II.2.2. Per l'esame virologico occorre prelevare tessuti da tutti i pesci del campione. A fini di verifica vengono prelevati campioni in doppio. Con uno strumento sterile si asportano dal pesce pezzi di fegato, di rene anteriore, di cuore e di milza che vengono posti in provette di plastica contenenti 9 ml di soluzione di trasporto, ossia un terreno di coltura cellulare con l'aggiunta di antibiotici. Si raccomanda un'associazione di 12, 5 µg ml⁻¹ fungizone, 200 UI ml⁻¹ polimixina B e 200 µg ml⁻¹ kanamicina, ma possono essere utilizzati anche altri antibiotici di provata efficacia. In una provetta contenente la soluzione di trasporto si possono raccogliere i tessuti prelevati da 5 pesci al massimo, che costituiscono un campione collettivo. In ogni campione il tessuto dovrebbe pesare $1,0 \pm 0,5$ g.
- II.2.3. Per la prova IFAT occorre prelevare impronte di rene esclusivamente da pesce appena soppresso, ossia entro due ore al massimo dalla morte. Si asporta con uno strumento sterile un pezzo del rene medio del pesce; si asciuga il tessuto viene con carta assorbente per eliminare l'eccesso di sangue e si preme quindi ripetutamente su un vetrino ricoperto di polilisina, avendo cura che le diverse pressioni siano una accanto all'altra, senza sovrapposizioni, in modo da ottenere uno strato unico continuo di cellule. Per questa prova il sangue e i tessuti fluidi non sono materiale pertinente. Occorre evitare di lasciare che il campione di rene sgoccioli sulla carta assorbente perché si potrebbero formare coaguli che causerebbero il deposito di una grande quantità di proteine del siero sul vetrino. Se non sono fissate immediatamente, lasciare le impronte ad asciugare all'aria e quindi conservarle al freddo e al secco. Le impronte devono essere fissate entro 72 ore dal prelievo del campione dal pesce. In alternativa, dopo essere state fatte asciugare all'aria le impronte possono essere congelate e conservate per un mese al massimo alla temperatura di - 20 °C prima della fissazione.
- II.2.4. I pesci che presentano sintomi di anemia possono essere storditi e sottoposti immediatamente al prelievo di campioni di sangue con l'aggiunta di eparina da sottoporre ad esame ematologico, ad esempio per la misura dell'ematocrito.
- II.2.5. Per l'analisi con la tecnica RT-PCR occorre prelevare tessuti da tutti i pesci del campione. Con uno strumento sterile si asporta dal pesce un pezzo di rene anteriore o medio, che viene posto in una provetta da microcentrifuga contenente 1 ml di soluzione di conservazione dell'RNA di provata efficacia. In una provetta contenente la soluzione di conservazione si possono raccogliere i tessuti prelevati da 5 pesci al massimo, che costituiscono un campione collettivo. In ogni campione il tessuto dovrebbe pesare approssimativamente 0,5 grammi. Se i pesci sono troppo piccoli per ottenere un campione del peso richiesto, possono essere prelevati, nell'ordine, pezzi di rene, cuore, milza, fegato o cieco pilorico, per raggiungere il peso di 0,5 grammi.

II.3. *Spedizione dei campioni*

- II.3.1. I campioni di sangue e le provette contenenti i tessuti di pesce per l'esame virologico o l'analisi RT-PCR sono posti in contenitori isolati (ad esempio scatole di polistirene con pareti spesse) con ghiaccio a sufficienza o blocchi di refrigerazione per mantenere al fresco i campioni durante il trasporto al laboratorio. Si deve evitare il congelamento e all'arrivo in laboratorio il contenitore deve contenere ancora del ghiaccio oppure uno o più dei blocchi di refrigerazione devono continuare ad essere del tutto o parzialmente congelati. In casi eccezionali i campioni destinati all'analisi RT-PCR e quelli destinati all'esame virologico possono essere surgelati e trasportati al laboratorio ad una temperatura di - 20 °C o inferiore.
- II.3.2. I vetrini destinati alla prova IFAT sono spediti in supporti contenenti una quantità di disidratante sufficiente a mantenere le impronte asciutte e fredde come sopra descritto.
- II.3.3. I tessuti di pesce trasportati in prodotto fissante per l'esame istologico devono essere contenuti in provette a tenuta stagna, collocate in contenitori resistenti agli urti, ad es. in scatole di polistirene a pareti spesse.

II.3.4. A meno che i campioni non siano stati congelati, l'esame virologico deve iniziare quanto prima, e comunque entro 72 ore dal prelievo dei campioni. Il secondo campione di verifica deve essere conservato ad una temperatura di - 20 °C o inferiore una volta arrivato in laboratorio.

II.3.5. Al laboratorio possono essere inviati anche pesci interi purché sia possibile rispettare i requisiti descritti nella parte II.3.1 per la temperatura durante il trasporto. I pesci interi devono essere avvolti in carta assorbente e quindi spediti in sacchetti di plastica, refrigerati come indicato sopra.

II.3.6. Si può anche inviare al laboratorio pesce vivo, ma solo sotto la supervisione del servizio ufficiale.

II.3.7. Per l'analisi RT-PCR di tessuti conservati in RNAlater, l'estrazione dell'RNA deve aver luogo entro un certo tempo che varia in funzione della temperatura di conservazione dei campioni. I tempi sono i seguenti:

— 37 °C	un giorno
— 25 °C	una settimana
— 4 °C	un mese
— - 20 °C	indefinitamente.

II.3.8. L'imballaggio e l'etichettatura devono essere conformi alla normativa nazionale e internazionale in vigore in materia di trasporti.

II.4. Raccolta di ulteriore materiale diagnostico

Con l'accordo del laboratorio di diagnosi, possono essere prelevati e preparati altri tessuti dei pesci in vista di ulteriori esami.

III. Esame virologico

III.1. Preparazione dei campioni

III.1.1. In caso di difficoltà pratiche che rendano impossibile inoculare le cellule entro 72 ore dalla raccolta dei campioni tissutali, è possibile congelare tali campioni alla temperatura di - 80 °C e conservarli al massimo per 28 giorni. Il tessuto può essere congelato e scongelato una sola volta prima dell'esame.

III.1.2. Ogni campione (campione tissutale collettivo nella soluzione di trasporto) viene completamente omogeneizzato con stomacher, miscelatore o mortaio e pestello e quindi centrifugato alla velocità di 2 000-4 000 x g per 15 minuti alla temperatura di 0-6 °C; il supernatante viene filtrato (0,45 µm) e incubato con pari volume di un gruppo di antisieri, opportunamente diluiti, dei sierotipi indigeni del virus dell'IPN. Il titolo dell'antisiero deve essere almeno di 1:2 000 in una prova di neutralizzazione delle placche al 50 %. La miscela è incubata per un'ora alla temperatura di 15 °C. Si ottiene così un inoculo.

Il trattamento di tutti gli inoculi con antisiero del virus dell'IPN (che in alcune parti d'Europa si manifesta nel 50 % dei campioni di pesce) serve a impedire che si sviluppino nelle colture cellulari inoculate effetti citopatogeni (CPE) provocati dal virus dell'IPN. Si riduce in tal modo la durata degli esami virologici, nonché il numero di casi in cui la comparsa di CPE dovrebbe essere considerata potenzialmente indicativa del virus dell'ISA.

Se i campioni provengono da unità di produzione considerate indenni da IPN, si può fare a meno di trattare gli inoculi con il relativo antisiero.

III.2. Inoculazione delle colture cellulari

III.2.1. Le cellule di rene anteriore di salmone (SHK-1) (con un numero di passaggi pari o inferiore ad 80) e le cellule TO sono coltivate in un medium L-15, con aggiunta di 5 % di siero bovino fetale, 2 % (v/v) 200 mM di L-glutamina e di 0,08 % (v/v) 50 mM di 2-mercaptoetanolo in piastre da 12 o da 24 pozzetti. Si possono usare altre linee cellulari di provata efficacia e sensibilità per l'isolamento del virus dell'ISA, tenendo conto della variabilità del ceppo e della capacità dei differenti ceppi a moltiplicarsi in diverse linee cellulari. La sospensione di organi trattata con antisiero è inoculata in colture cellulari giovani in rapido sviluppo, in modo da ottenere una diluizione finale del materiale tissutale nel terreno di coltura di 1:1 000. Per ogni sospensione di organi si aggiungono 40 µl di inoculo a ciascun pozzetto contenente 2 ml di terreno di coltura. Per ridurre al minimo i rischi di contaminazione incrociata si raccomanda di usare piastre separate da 12 o 24 pozzetti per i campioni di pesce provenienti da aziende diverse.

III.2.2. È opportuno lasciare una piastra di controllo negativo non inoculata. Si inocula quindi in una piastra separata un ceppo di riferimento del virus dell'ISA come controllo positivo, secondo le seguenti modalità. Nel primo pozzetto si inoculano 100 µl con la sospensione originale del ceppo di riferimento dell'ISA (titolo minimo 107 TCID₅₀ per ml) e si agita bene. Si trasferisce dal primo al secondo pozzetto un volume di questo materiale sufficiente per ottenere una diluizione di 1:10 e si mescola bene. Quest'operazione si ripete sulla piastra in modo da ottenere 6 diluizioni di 1:10. La sospensione originale del virus dell'ISA può essere conservata alla temperatura di -80 °C per almeno due anni, ma una volta scongelata deve essere usata entro tre giorni. Nota bene: occorre prendere ogni precauzione per evitare la contaminazione incrociata delle piastre di prova con materiale di controllo positivo. Per evitare tale rischio i controlli positivi devono essere allestiti e trattati separatamente dalle piastre di prova.

III.2.3. I campioni devono essere tenuti in incubazione per un periodo di quindici giorni al massimo alla temperatura di 14 ± 2 °C.

III.3. Microscopia

Esaminare le colture cellulari al microscopio per il controllo dell'effetto citopatico due volte: la prima 5-7 giorni e la seconda 12-14 giorni dopo l'inoculazione. Se si osserva un effetto citopatico in un campione, occorre iniziare immediatamente le procedure di identificazione del virus (III.6). Se non si osserva alcun effetto citopatico il 14° giorno, occorre procedere ad una prova di emoassorbimento (III.4).

III.4. Emoassorbimento

Non sempre la moltiplicazione del virus dell'ISA nelle colture cellulari produce un effetto citopatico. Pertanto, occorre effettuare una prova di emoassorbimento in ciascun pozzetto, secondo le modalità sotto descritte, oppure, in alternativa, ogni pozzetto deve essere sottoposto ad un test di immunofluorescenza descritto nella parte III.6.1.

III.4.1. Da ciascun pozzetto, anche quelli riservati per i controlli positivo e negativo, si preleva un'aliquota di terreno di coltura cellulare e si mette in provette sterili etichettate. Ad ogni pozzetto si aggiungono 500 µl di una sospensione a 0,2 % (v/v) di globuli rossi di coniglio o cavallo lavati o di una sospensione a 0,05 % (v/v) di globuli rossi di salmone Atlantico o di trota arcobaleno lavati e si lascia in incubazione a temperatura ambiente per 45 minuti. Si rimuovono quindi i globuli rossi e si lava ogni pozzetto due volte con la soluzione L-15. Ogni pozzetto è esaminato al microscopio.

III.4.2. La presenza di gruppi di globuli rossi che aderiscono alla superficie delle cellule SHK-1 o alle cellule TO rivela una presunta infezione da orthomyxovirus. Se la prova di emoassorbimento è positiva occorre iniziare immediatamente la procedura di identificazione del virus (III.6).

III.5. Subcoltura o passaggio

III.5.1. La subcoltura deve essere eseguita tra il tredicesimo e il quindicesimo giorno. Si aggiungono 225 µl di supernatante a pozzetti che contengono cellule SHK-1 fresche e in fase di rapido sviluppo in piastre da 12 pozzetti e si mettono ad incubare per diciotto giorni al massimo alla temperatura di 14 ± 2 °C. Si esaminano le colture cellulari al microscopio per la ricerca dell'effetto citopatico due volte: la prima 5-7 giorni e la seconda 14-18 giorni dopo l'inoculazione. Se si osserva un effetto citopatico in un campione, occorre iniziare immediatamente la procedura di identificazione del virus (III.6). Se non si osserva alcun effetto citopatico tra il quattordicesimo e il diciottesimo giorno, occorre procedere ad una prova di emoassorbimento (III.4).

III.5.2. Se nei primi 7 giorni di incubazione si osserva un effetto citotossico, si esegue una subcoltura in questa fase, ma le cellule devono essere incubate per 14-18 giorni e nuovamente subcoltivate, con un'ulteriore incubazione per altri 14-18 giorni. Se l'effetto citotossico si presenta dopo 7 giorni si procede alla subcoltura una sola volta e le cellule sono incubate in modo da raggiungere in totale 28-36 giorni di incubazione dall'inoculazione iniziale.

III.5.3. Se nella coltura iniziale si verifica una contaminazione batterica occorre rifare la prova utilizzando il tessuto omogeneizzato conservato a -80 °C. Prima dell'inoculazione il tessuto omogeneizzato è centrifugato alla velocità di 4 000 x g per 30 minuti ad una temperatura compresa tra 0 e 6 °C e il supernatante è filtrato a 0,22 µm. Se durante la subcoltura si verifica una contaminazione batterica, occorre filtrare il supernatante a 0,22 µm, inocularlo quindi in cellule fresche e lasciarlo incubare per un nuovo periodo di 14-18 giorni.

III.6. Test di identificazione del virus

Se in qualsiasi fase si osserva un effetto citopatico o se la prova di emoassorbimento risulta positiva occorre procedere all'identificazione del virus. I metodi da applicare per l'identificazione del virus dell'ISA sono l'immunofluorescenza (IF) (descritta nella parte III.6.1.) e la trascrittasi inversa (RT-PCR) (descritta nella parte IV). Se si ritiene che siano presenti altri virus si raccomanda di procedere a prove supplementari di identificazione dei virus. Se i test non hanno permesso un'identificazione definitiva del virus entro una settimana, il supernatante dev'essere inviato, per l'identificazione immediata, ad un laboratorio nazionale di riferimento o al laboratorio comunitario di riferimento per le malattie dei pesci.

III.6.1. Immunofluorescenza (IF)

III.6.1.1. Le cellule SHK-1 (passaggio 80 o inferiore) o TO sono coltivate in un terreno L-15, con aggiunta di 5 % di siero bovino fetale, di 2 % (v/v) 200 mM di L-glutamina e di 0,08 % (v/v) 50 mM 2-mercaptoetanolo in piastre da 24 o da 96 pozzetti e usate ad una densità che conduca ad una confluenza del monostrato superiore al 50 %. Si possono usare anche altre linee cellulari o terreno di coltura di provata efficacia. Aggiungere 225 µl di supernatante della coltura che si presume infettata dal virus in due pozzetti, mescolare e trasferire altri 225 µl in altri due pozzetti in modo da ottenere una diluizione di 1:5. Lasciare altri due pozzetti senza inoculazione per controllo. I campioni provenienti da ciascuna azienda acquicola devono essere trattati in piastre separate, come pure il controllo del virus. Il controllo del virus si effettua rispetto a un isolato di riferimento del virus dell'ISA.

III.6.1.2. Le piastre devono essere tenute in incubazione per un periodo di 7 giorni al massimo alla temperatura di 14 ± 2 °C ed osservate al microscopio. Qualora si osservi un effetto citopatico precoce oppure non si osservi alcun effetto citopatico entro sette giorni, occorre procedere alla fissazione. Dopo aver sciacquato i pozzetti con il tampone PBS fissare mediante incubazione con acetone all'80 % per 20 minuti a temperatura ambiente. Lasciare asciugare le piastre all'aria e colorarle immediatamente oppure conservarle alla temperatura di 0-6 °C per non più di 24 ore prima di aggiungere il colorante.

III.6.1.3. Colorare le coppie di pozzetti con anticorpo monoclonale del virus dell'ISA 3H6F8 o con un altro anticorpo monoclonale di provata efficacia e specificità, diluire in soluzione tampone PBS e incubare per 30 minuti alla temperatura di 37 ± 4 °C. Rimuovere l'anticorpo monoclonale e sciacquare le piastre tre volte con aggiunta di Tween-20 a 0,05 % in tampone PBS. Aggiungere a ciascun pozzetto immunoglobuline antitopo coniugate con isotiocianato di fluoresceina (FITC), diluito in tampone PBS, e incubare per 30 minuti alla temperatura di 37 ± 4 °C. Nota bene: ogni laboratorio deve ottimizzare le diluizioni delle varie partite di anticorpo monoclonale e di coniugato FITC. Rimuovere l'anticorpo e sciacquare le piastre tre volte con aggiunta di Tween-20 a 0,05 % in tampone PBS.

III.6.1.4. Esaminare immediatamente i pozzetti utilizzando un microscopio a fluorescenza rovesciato dotato di un filtro idoneo per l'eccitazione del FITC. Il test è considerato positivo se si osservano cellule fluorescenti. Perché il test sia valido, i controlli positivi devono dare risultato positivo e i controlli negativi risultato negativo.

IV. Esame dei campioni mediante RT-PCR

IV.1. *La presente sezione descrive le procedure richieste per l'amplificazione mediante la reazione a catena della polimerasi di parte del segmento 8 del genoma dell'ISAV che può essere effettuata su tessuto del pesce o in coltura del virus*

IV.1.1. Estrazione dell'RNA

a) Rimuovere il reagente RNAlater da ogni campione. Aggiungere 1 ml di acqua distillata trattata con DEPC in ogni provetta e centrifugare le provette a 13 000 giri per 5 minuti alla temperatura di 0-6 °C.

b) Togliere il supernatante da ogni campione e aggiungere 800 µl di TRIzol (Invitrogen) — o un altro reagente di cui sia comprovata un'efficacia almeno equivalente o superiore — ad ogni campione e ad una provetta di controllo contenente idoneo materiale di controllo (400 µl dH₂O o omogeneizzato di rene di pesce indenne dal patogeno specifico). Se necessario occorre smembrare i tessuti con ripetute pipettature. Incubare le provette a temperatura ambiente per 5 minuti. Aggiungere 160 µl di cloroformio in ogni provetta e scuotere vigorosamente le provette per tre minuti, quindi centrifugarle a 13 000 giri per 15 minuti alla temperatura di 0-6 °C.

c) Pipettare lo strato superiore acquoso in una provetta da microcentrifuga contenente 500 µl di isopropanolo e incubare le provette per dieci minuti a temperatura ambiente, quindi centrifugarle a 6 500 giri per 15 minuti alla temperatura di 0-6 °C.

- d) Rimuovere il supernatante e aggiungere 1 ml di etanolo a 75 % al pellet di RNA. Centrifugare quindi le provette a 6 500 giri per 5 minuti alla temperatura di 0-6 °C.
- e) Rimuovere il supernatante e lasciare le provette aperte per circa tre minuti in modo da lasciar evaporare l'etanolo residuo. Aggiungere 15 µl di acqua distillata trattata con DEPC in modo da risospendere il pellet agitando brevemente su vortex se necessario.
- f) Per calcolare la concentrazione dell'RNA e la purezza dei campioni usare uno spettrofotometro. Le densità ottiche sono misurate a 260 e 280 nm.
- g) L'RNA che deve essere usato immediatamente (lo stesso giorno) può essere temporaneamente conservato alla temperatura di 0-6 °C. L'RNA non utilizzato deve essere conservato a - 80 °C.

IV.1.2. Transcrittasi inversa (RT)

- a) Diluire 2 µg di RNA in acqua distillata con aggiunta di DEPC in provette da microcentrifuga da 1,5 ml. Se la concentrazione di RNA presente in un campione è troppo bassa per poter utilizzarne 2 µg nella reazione RT, occorre utilizzare l'aliquota più alta possibile di RNA. Incubare l'RNA diluito per 10 minuti alla temperatura di 55-60 °C.
- b) Mettere le provette contenenti RNA su un letto di ghiaccio e aggiungere i reagenti per la RT, in modo da ottenere concentrazioni finali di 1x tampone, 1mM di dNTP, 100 ng di esameri casuali, 20 U di inibitore della RNasi e 200 U MMLV-RT in un volume complessivo di 20 µl.
- c) Incubare le provette a 37 °C per un'ora.
- d) Conservare il cDNA alla temperatura di 0-6 °C per il tempo necessario e usarlo quanto prima per la PCR.

IV.1.3. REAZIONE A CATENA DELLA POLIMERASI (PCR)

- a) Aggiungere 5 µl di cDNA a 45 µl di preparato per PCR per ottenere concentrazioni finali di 1x tampone, 1,5 mM di MgCl₂, 0,2 mM di ciascun dNTP, 25 pmol di ciascun primer e 1U di Taq polimerasi. I primer sono ISA+ (5'-GGC-TAT-CTA-CCA-TGA-ACG-AAT-C-3') (primer senso) e ISA- (5'-GCC-AAG-TGT-AAG-TAG-CAC-TCC-3') (primer non senso). Occorre eseguire controlli negativi nelle fasi dell'estrazione, della RT e della PCR.
- b) Inserire le provette in un termociclatore programmato alla temperatura di 94 °C per 5 minuti, e compiere quindi 35 cicli di 1 minuto a 94 °C, a 55 °C per 1 minuto e a 72 °C per 1 minuto con un'incubazione finale a 72 °C per 5 minuti.
- c) I risultati della PCR si devono valutare dopo l'elettroforesi su gel di agarosio (2 %) colorato con bromuro di etidio e usando marcatori di riferimento a fianco dei campioni e i controlli negativi delle fasi della RT e della PCR. Un solo prodotto della PCR di 155 pb è considerato indicativo della presenza di RNA del virus dell'ISA. Anche i campioni contenenti un solo prodotto supplementare, di 310 pb, sono da considerarsi indicativi della presenza di RNA del virus dell'ISA. I campioni dai quali si ottengono molteplici prodotti PCR, compreso almeno uno di approssimativamente 155 pb, possono contenere RNA del virus dell'ISA. Si possono eseguire ulteriori indagini ricorrendo a sonde di DNA o al sequenziamento del nucleotide.

IV.1.4. Conferma dell'isolato del virus dell'ISA attraverso PCR in coltura tissutale

Se durante l'esame virologico si è verificato appieno l'effetto citopatico nei campioni tissutali di cellule SHK-1, occorre togliere dal pozzetto 400 µl di supernatante e trasferirlo in una provetta sterile da 1,5 ml. Estrarre l'RNA da questo campione come descritto nella parte III.1 ed eseguire la RT-PCR. Se si usano colture che non presentano un effetto citopatico completo, occorre rimuovere il supernatante, raschiare le cellule dalla superficie del pozzetto o bottiglia e trasferirle in una provetta sterile da 1,5 ml per l'estrazione dell'RNA e l'esecuzione della RT-PCR.

IV.1.5. Conferma dei prodotti della PCR con la sonda di DNA

- a) La specificità di un prodotto PCR di 155 pb può essere valutata attraverso una prova con un oligonucleotide che ibrida in una regione del prodotto PCR, all'interno dei primer. I prodotti della PCR devono essere sottoposti ad elettroforesi su gel di agarosio all'1 % con marcatori di dimensioni, nonché a un controllo positivo e ai controlli negativi a partire dalle fasi RT e PCR.

- b) Con la tecnica Southern blot si fa aderire del DNA su una membrana e, dopo idonee fasi di pre-bridazione, si mette ad incubare insieme alla membrana l'oligonucleotide etichettato (5'-CGGGAGTTGATCAGACATGCACTGA AGGTG-3').
- c) Si sciacquano dalla membrana le sonde non coniugate o coniugate in modo non specifico e si visualizzano le sonde coniugate.
- d) L'accoppiamento della sonda a un frammento di 155 pb (e di 310 pb se presente) comprova la specificità della PCR che indica che nel campione era presente RNA del virus dell'ISA.

IV.1.6. Sequenziamento dei nucleotidi dei prodotti della PCR

La specificità della PCR può essere valutata esaminando la sequenza del nucleotide del prodotto della PCR di 155 pb.

- a) Il prodotto della PCR deve essere purificato dal gel di agarosio o dalla soluzione.
- b) Si procede al sequenziamento del frammento utilizzando gli stessi primer della PCR oppure primer vettori se sono stati clonati in un vettore prima del sequenziamento.
- c) La sequenza del nucleotide deve essere comparata con quelle del segmento 8 del virus dell'ISA disponibile nella banca dati delle sequenze dei nucleotidi EMBL (numeri di accesso Y10404, AJ012285, AJ242016).
- d) La presenza di una sequenza che corrisponde a quella del segmento 8 dell'ISAV costituisce la prova che il campione conteneva RNA del virus dell'ISA.

V. Esame delle impronte di rene mediante IFAT

V.1. È stato stabilito il seguente protocollo per l'esame delle impronte di rene mediante IFAT

V.2. Preparazione e colorazione delle impronte

V.2.1. Fissare i vetrini in acetone o metanolo/acetone (1:1) per 3 minuti e asciugare all'aria. Prima di colorarlo, esaminare ogni vetrino e delimitare le relative regioni con una penna ImmEdge™ o simili e far asciugare all'aria. Porre quindi i vetrini in una soluzione bloccante (6 % di latte scremato in soluzione PBS contenente Tween 20 a 0,2 %) ed incubare agitando dolcemente per 30 minuti a temperatura ambiente. Far sgocciolare ciascun vetrino e collocarlo orizzontalmente in una scatola contenente carta sottile bagnata per mantenere un'atmosfera umida.

V.2.2. Coprire ciascuna impronta con una soluzione di anticorpo monoclonale del virus dell'ISA 3H6F8 (o con un altro anticorpo monoclonale di provata efficacia e specificità), chiudere la scatola dei vetrini e incubare agitando per 60 minuti a temperatura ambiente. Di norma l'anticorpo presenta una diluizione compresa tra 1:10 e 1:100 in 1 % di latte scremato ma è necessario determinare l'effettiva diluizione per ogni lotto. Lavare i vetrini tre volte per due minuti in PBS con l'aggiunta di Tween 20 a 0,1 %. Coprire ogni impronta con una soluzione contenente coniugato FITC prodotto su capra anti-topo, diluito in proporzione di 1:1 000 in 1 % di latte scremato e incubare in ambiente umido per 60 minuti a temperatura ambiente. Lavare i vetrini tre volte per due minuti in PBS con l'aggiunta di Tween 20 a 0,1 %. Coprire ciascuna impronta con una soluzione di Citifluor™ (500 µl Citifluor™ mescolata con 1,5 ml (v/v) Tween 20 a 0,1 % in PBS) o altra soluzione di montaggio adeguata per dieci minuti. Lavare i vetrini tre volte in PBS con l'aggiunta di Tween 20 a 0,1 %. Se è necessaria una colorazione di contrasto, coprire ogni impronta con ioduro di propidio (0,01 mg/ml) in soluzione di PBS contenente 0,1 % di Tween 20 e incubare 3 minuti a temperatura ambiente. Lavare i vetrini tre volte per due minuti in PBS con l'aggiunta di 0,1 % Tween 20. Far sgocciolare i vetrini e montarli in una soluzione Citifluor™ o altra soluzione di montaggio adeguata. Conservare i vetrini al buio alla temperatura di 4 °C di prima dell'esame al microscopio.

V.3. Esame con il microscopio a fluorescenza

Esaminare ogni vetrino in un microscopio a illuminazione epifluorescente utilizzando un filtro capace di stimolare il FITC causando la caratteristica emissione di verde fosforescente. È opportuno osservare tutti i campi racchiusi nelle regioni delimitate con la penna ImmEdge™ con obiettivi x10 e x20 ed esaminare ulteriormente le aree sospette (quelle che presentano la fluorescenza di color verde) con un obiettivo x40 e un'illuminazione a contrasto di fase/fluorescenza in modo da accertarsi che la colorazione fluorescente sia associata alla cellula. Registrare le coordinate delle regioni sospette per una conferma ulteriore della natura della fluorescenza da parte di un secondo analista. Dopo essere stati analizzati da un primo analista, i vetrini positivi o sospetti devono essere esaminati da un secondo analista che dovrà confermare i risultati.

V.4. Controlli

V.4.1. Ogni lotto di vetrini colorati per l'analisi IFAT deve essere sottoposto a tre tipi di controlli:

- impronta di rene di salmone atlantico non infetto (controllo negativo),
- coltura cellulare di SHK-1 non infette o altra coltura cellulare sensibile (controllo negativo),
- coltura cellulare di SHK-1 infettate dal virus dell'ISA o altra coltura cellulare sensibile (controllo positivo).

V.4.2. Se disponibile, si raccomanda un secondo controllo positivo con un'impronta di rene di salmone atlantico infettato dal virus dell'ISA.

V.4.3. Se un controllo negativo dà risultati positivi, la prova è invalidata per tutti i vetrini del lotto. Se tutti i vetrini di un dato lotto, compresi i controlli positivi, sono negativi, la prova è invalidata per tutti i vetrini del lotto. Nei casi in cui la mancata riuscita dei controlli invalida un intero lotto di vetrini, occorre distruggere tutti i vetrini ed effettuare una nuova prova utilizzando il duplicato delle impronte.

V.5. Esame di altri tessuti

Si applica questa tecnica ad altri tessuti dei pesci, come il fegato, la milza e il cuore, a condizione che possa essere depositata sul vetrino una quantità ragionevole di cellule endoteliali, di leucociti o linfociti. La procedura di colorazione rimane la stessa per ogni tessuto, benché per certi tessuti sia preferibile non ricorrere alla colorazione con ioduro di propidio, ma basarsi sull'illuminazione a contrasto di fase per identificare i tipi di cellule presenti nell'impronta.

VI. Istologia

Tagliare sezioni ricoperte di paraffina a 5 µm e colorarle con ematossilina e eosina. I cambiamenti istologici associati all'ISA sono descritti nell'ultima edizione del manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici dell'OIE.

VII. Acronimi e abbreviazioni

cDNA	Acido desossiribonucleico complementare
CPE	Effetto citopatico
DEPC	Dietilpirocarbonato
dNTP	Deossinucleotide trifosfato
FITC	Isotiocianato di fluoresceina
IF	Immunofluorescenza
IFAT	Test degli anticorpi a fluorescenza indiretta
IPN(V)	Necrosi pancreatica infettiva (virus)
ISA(V)	Anemia infettiva del salmone (virus)
OIE	Ufficio internazionale delle epizootie
PBS	Soluzione salina tamponata con fosfato
RNA	Acido ribonucleico
RT-PCR	Reazione a catena della polimerasi- trascrittasi inversa
SHK-1	Rene anteriore di salmone (linea cellulare)
DICT ₅₀	Dose virale in grado di infettare 50 % delle colture tissutali

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2003

che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini

[notificata con il numero C(2003) 1925]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/467/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1226/2002 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'allegato A, parte I, punto 4, l'allegato A, parte II, punto 7, e l'allegato D, capitolo I, parte E,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della direttiva 64/432/CEE, gli Stati membri e parti o regioni degli Stati membri possono essere dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini qualora siano soddisfatte determinate condizioni stabilite nella direttiva.
- (2) La decisione 1999/467/CE della Commissione⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/26/CE⁽⁴⁾, stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (3) La decisione 1999/466/CE della Commissione⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2003/164/CE⁽⁶⁾, stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da brucellosi di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (4) La decisione 1999/465/CE della Commissione⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2003/177/CE⁽⁸⁾, stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri.
- (5) Il Belgio per il proprio territorio e l'Italia per le province di Ascoli Piceno, Bergamo, Lecco e Sondrio, hanno presentato alla Commissione documenti comprovanti che per il territorio belga e per le regioni italiane suddette sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalla direttiva 64/432/CEE affinché possano essere dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

- (6) Il Belgio per il proprio territorio e l'Italia per la regione Sardegna e le province di Ascoli Piceno, Bergamo, Como, Lecco, Mantova, Sondrio, Trento e Varese, hanno presentato alla Commissione documenti comprovanti che per il territorio belga e per le regioni italiane suddette sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalla direttiva 64/432/CEE affinché possano essere dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (7) L'Italia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che per le province di Ascoli Piceno, Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Mantova, Sondrio e Varese sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalla direttiva 64/432/CEE affinché possano essere dichiarate ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.
- (8) Per motivi di chiarezza, gli elenchi di Stati membri e regioni di Stati membri dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica, per quanto riguarda gli allevamenti bovini, devono figurare nello stesso atto. Occorre pertanto abrogare le decisioni 1999/467/CEE, 1999/466/CEE e 1999/465/CEE.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Stati membri e regioni di Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi

1. Gli Stati membri elencati nel capitolo 1 dell'allegato I sono dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
2. Le regioni degli Stati membri elencate nel capitolo 2 dell'allegato I sono dichiarate ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

⁽¹⁾ GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.⁽²⁾ GU L 179 del 9.7.2002, pag. 13.⁽³⁾ GU L 181 del 16.7.1999, pag. 36.⁽⁴⁾ GU L 6 dell'11.1.2001, pag. 18.⁽⁵⁾ GU L 181 del 16.7.1999, pag. 34.⁽⁶⁾ GU L 66 dell'11.3.2003, pag. 49.⁽⁷⁾ GU L 181 del 16.7.1999, pag. 32.⁽⁸⁾ GU L 70 del 14.3.2003, pag. 50.

*Articolo 2***Stati membri e regioni di Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi**

1. Gli Stati membri elencati nel capitolo 1 dell'allegato II sono dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
2. Le regioni degli Stati membri elencate nel capitolo 2 dell'allegato II sono dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

*Articolo 3***Stati membri e regioni di Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica**

1. Gli Stati membri elencati nel capitolo 1 dell'allegato III sono dichiarati ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.
2. Le regioni degli Stati membri elencate nel capitolo 2 dell'allegato III sono dichiarate ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.

*Articolo 4***Abrogazioni**

Le decisioni 1999/465/CE, 1999/466/CE e 1999/467/CE sono abrogate.

*Articolo 5***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

*ALLEGATO I***CAPITOLO 1****Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi**

Belgio
Danimarca
Germania
Francia
Lussemburgo
Paesi Bassi
Austria
Finlandia
Svezia

CAPITOLO 2**Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi**

In Italia:

- Regione Lombardia: province di Bergamo, Lecco, Sondrio
 - Regione Marche: provincia di Ascoli Piceno
 - Regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano, Trento
-

ALLEGATO II

CAPITOLO 1

Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi

Belgio
Danimarca
Germania
Lussemburgo
Paesi Bassi
Austria
Finlandia
Svezia

CAPITOLO 2

Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi

In Italia:

- Regione Lombardia: province di Bergamo, Como, Lecco, Mantova, Sondrio, Varese
- Regione Marche: provincia di Ascoli Piceno
- Regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano, Trento
- Regione Emilia-Romagna: province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini
- Regione Sardegna: province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari

In Portogallo:

- Regione autonoma delle Azzorre: Isole di Pico, Graciosa, Flores, Corvo

Nel Regno Unito:

- Gran Bretagna: Inghilterra, Scozia, Galles

*ALLEGATO III***CAPITOLO 1****Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica**

Belgio
Danimarca
Germania
Spagna
Francia
Irlanda
Lussemburgo
Paesi Bassi
Austria
Finlandia
Svezia
Regno Unito

CAPITOLO 2**Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica**

In Italia:

- Regione Lombardia: province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Mantova, Sondrio, Varese
 - Regione Marche: provincia di Ascoli Piceno
 - Regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano, Trento
 - Regione Emilia-Romagna: province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini
 - Regione Val d'Aosta: provincia di Aosta
-

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

**POSIZIONE COMUNE 2003/468/PESC DEL CONSIGLIO
del 23 giugno 2003
sul controllo dell'intermediazione di armi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'attuazione del Codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi gli Stati membri hanno convenuto di affrontare il problema del controllo dell'intermediazione di armi.
- (2) Gli Stati membri hanno proseguito e approfondito le discussioni sul traffico di armi e le attività di intermediazione in materia ed hanno raggiunto un accordo su un insieme di disposizioni per il controllo di tali attività attraverso la legislazione nazionale, quale figura in appresso.
- (3) La maggior parte degli Stati membri dispone già o sta adottando una legislazione nazionale in materia.
- (4) Nella quarta relazione annuale ai sensi della misura operativa n. 8 del Codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi gli Stati membri hanno convenuto di proseguire le discussioni nel settore dell'intermediazione delle armi, sulla base delle linee direttrici già approvate, nella prospettiva di adottare una posizione comune sull'argomento.
- (5) Gli Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar hanno convenuto una dichiarazione di intesa sull'adozione di misure nazionali che disciplinino le attività di intermediazione di armi.
- (6) Il programma d'azione delle Nazioni Unite sulle armi leggere e di piccolo calibro (SALW) impegna gli Stati a sviluppare una legislazione nazionale adeguata o procedure amministrative idonee per disciplinare le attività di intermediazione delle armi leggere e di piccolo calibro, e a prendere ulteriori provvedimenti per potenziare la cooperazione internazionale al fine di prevenire, combattere e estirpare l'intermediazione illegale di dette armi.
- (7) Il Protocollo contro il traffico e la fabbricazione illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale impone agli Stati parte di predisporre un sistema inteso a regolamentare le attività degli intermediatori,

Articolo 1

1. L'obiettivo della presente posizione comune è di controllare l'intermediazione di armi al fine di evitare che vengano elusi gli embargo imposti dall'ONU, dall'UE o dall'OSCE sulle esportazioni di armi, nonché i criteri stabiliti nel Codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi.

2. Per conseguire questo obiettivo gli Stati membri provvederanno affinché la loro legislazione nazionale, vigente o futura, in materia di intermediazione di armi sia conforme alle disposizioni fissate negli articoli seguenti.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adotteranno tutte le misure necessarie per controllare le attività di intermediazione di armi che si svolgono nel loro territorio. Gli Stati membri sono anche esortati a prendere in considerazione il controllo delle attività di intermediazione svolte al di fuori del loro territorio da loro cittadini residenti o stabiliti nel loro territorio.

2. Gli Stati membri istituiranno altresì un quadro giuridico chiaro per le attività di intermediazione lecite.

3. Ai fini del paragrafo 1, per attività di intermediazione si intendono le attività di persone ed entità:

— che negoziano o organizzano transazioni che possono comportare il trasferimento di beni figuranti nell'elenco comune delle attrezzature militari da un paese terzo verso un qualsiasi altro paese terzo;

oppure

— che acquistano, vendono o dispongono il trasferimento di tali beni in loro possesso da un paese terzo verso un qualsiasi altro paese terzo.

Il presente paragrafo non osta a che uno Stato membro definisca nella legislazione nazionale le attività di intermediazione in modo da comprendere i casi in cui tali beni sono esportati dal proprio territorio o dal territorio di un altro Stato membro.

Articolo 3

1. Per le attività di intermediazione è necessario ottenere una licenza o un'autorizzazione scritta dalle autorità competenti dello Stato membro in cui si svolgono le attività e, se richiesto dalla legislazione nazionale, in cui l'intermediario è residente o stabilito. Gli Stati membri valuteranno le domande di licenza o di autorizzazione scritta per specifiche transazioni di intermediazione in base ai criteri del Codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi.

2. Gli Stati membri dovrebbero tenere per almeno dieci anni una registrazione di tutte le persone e entità che hanno ottenuto una licenza ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 4

1. Gli Stati membri possono anche imporre agli intermediari di ottenere un'autorizzazione scritta per operare in qualità di intermediario, nonché istituire un registro degli intermediari di armi. La registrazione o l'autorizzazione ad operare in qualità di intermediario non sostituirebbe in alcun caso l'obbligo di ottenere la licenza o l'autorizzazione scritta necessaria per ciascuna transazione.

2. Nel valutare le domande di autorizzazione scritta ad operare in qualità di intermediario, o le domande di registrazione, gli Stati membri potrebbero tener conto, tra l'altro, di eventuali precedenti in materia di partecipazione ad attività illecite da parte del richiedente.

Articolo 5

1. Gli Stati membri istituiranno tra di loro e con paesi terzi, a seconda dei casi, un sistema di scambio di informazioni sulle attività di intermediazione. Saranno stabilite le modalità specifiche per tale scambio di informazioni. Dette modalità terranno

conto, in particolare, del caso in cui vari Stati membri sono coinvolti nel controllo delle medesime transazioni di intermediazione.

2. Le informazioni saranno scambiate, tra l'altro, nei seguenti settori:

- legislazione
- intermediari registrati (se d'applicazione)
- precedenti degli intermediari
- domande di registrazione e domande di licenza respinte (se d'applicazione).

Articolo 6

Ciascuno Stato membro istituirà le sanzioni adeguate, incluse sanzioni penali, per garantire che i controlli sulle intermediazioni di armi siano effettivamente eseguiti.

Articolo 7

La presente posizione comune ha effetto alla data della sua adozione.

Articolo 8

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'UE.

Fatto a Bruxelles, addì 23 giugno 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. PAPANDREOU